

ûûûû

Roma, 1-4-1996

LE SEGRETERIE NAZIONALI FNLE - FLAEI - UILSP

... OMISSIS... ELENCO DOCUMENTI

ACCORDO SULLA PARTE SALARIALE

L'ENEL S.p.A. e le OO.SS. FNLE, FLAEI e UILSP a conclusione delle trattative per il rinnovo del C.c.l. 26/7/91, nel darsi atto che le intese raggiunte sono coerenti con quanto previsto dal Protocollo sulla politica dei redditi ed assetti contrattuali intervenuto tra Governo e Parti sociali in data 23/7/93, hanno concordato quanto segue:

- il C.c.l. per la materia normativa è rinnovato fino al 31/12/1998, fatto salvo quanto previsto dal richiamato Protocollo in materia di parte economica;
- le risorse destinate al rinnovo sono state determinate in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23/7/93 e tenendo conto dei tassi di inflazione programmata pari al 3,5% per il 1996 e al 3% per il 1997.
Peraltro, in sede di successivo rinnovo, agli effetti della comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva per il biennio 96/97, si terrà conto delle decorrenze dei minimi concordate per tale biennio;
- per gli anni '96 e '97 sono stati concordati i minimi mensili di stipendio e paga di cui all'allegato (ved. tabella A e tab. B e C, rispettivamente per i livelli di funzione ed i supplementi dei minimi);
- per l'anno '95, considerati gli effetti di lievitazione del costo del lavoro in tale anno, anche a seguito delle determinazioni adottate in sede di stipula del C.c.l. 26/7/91 e tenuto conto di quanto previsto dal richiamato Protocollo 23/7/93, verrà erogata una corresponsione "una tantum", negli importi e con le modalità di cui all'allegato (ved. tabella D).

Tale indennità - compensativa della diversa decorrenza dei nuovi minimi di stipendio o paga rispetto alla naturale scadenza del C.c.l. 26/7/1991 - costituisce un'erogazione a carattere eccezionale, a tacitazione di ogni e qualsiasi rivendicazione sindacale per l'anno '95, e non ha riflesso diretto o indiretto su alcun istituto contrattuale;

- parimenti per i primi tre mesi del 1996, considerate le decorrenze dei minimi concordate per il biennio 96/97, verrà erogata un'ulteriore corresponsione "una tantum" negli importi di cui alla tabella allegata (ved. tabella E).

All.: C.S.

TABELLA A - MINIMI MENSILI DI STIPENDIO E PAGA

INQ.	1 aprile 1996	1 agosto 1996	1 agosto 1997
Q M1	2.543.000	2650.600	2.735.800
Q M2	2.393.000	2.494.300	2.574.400
AS S	2.214.400	2.308.100	2.382.200
A1 S	2.035.800	2.121.900	2.190.100
A1	1.928.700	2.010.300	2.074.900
BS S	1.814.400	1.891.200	1.952.000
BS	1.703.700	1.775.800	1.832.800
B1 S	1.607.200	1.675.200	1.729.000
B1	1.507.300	1.571.100	1.621.600
B2 S	1.414.400	1.474.200	1.521.600
B2	1.285.800	1.340.200	1.383.300
B2	1.157.200	1.206.200	1.245.000
CS	965.300	1.005.100	1.037.400
C1	821.500	856.300	883.800
C2	714.400	744.600	768.500

TABELLA B - LIVELLI DI FUNZIONE

INQ.	1 aprile 1996	1 agosto 1996	1 agosto 1997
Q M1 liv. 32%	813.800	848.200	875.500
Q M1 liv. 16%	406.900	424.100	437.700
Q M2 liv. 8%	161.400	199.500	206.000

TABELLA C - SUPPLEMENTI DEI MINIMI

	1 aprile 1996	1 agosto 1996	1 agosto 1997

INQ.	1° SUPPL.	2° SUPPL.	1° SUPPL.	2° SUPPL.	1° SUPPL.	2° SUPPL.
SUPPL.	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MINIMO	MINIMO
Q M1	158.900	317.800	165.300	330.700	170.500	340.900
Q M2	149.900	299.800	156.000	311.900	160.800	321.500
AS S	139.200	278.300	144.800	289.600	149.200	298.500
A1 S	128.500	256.900	133.600	267.200	137.700	275.400
A1	122.000	244.100	126.900	253.800	130.800	261.600
BS S	115.200	230.300	119.800	239.600	123.400	246.900
BS	108.500	217.100	112.900	225.700	116.300	232.500
B1 S	102.700	205.500	106.800	213.600	110.000	220.100
B1	96.700	193.500	100.600	201.100	103.600	207.200
B2 S	91.200	182.300	94.800	189.500	97.600	195.200
B2	83.500	166.900	86.700	173.400	89.300	178.600
B2	75.700	151.500	78.700	157.400	81.000	162.000
CS	64.200	128.300	66.600	133.200	68.600	137.100
C1	55.600	111.200	57.700	115.400	59.300	118.700
C2	49.200	98.300	51.000	102.000	52.400	104.800

TABELLA D - UNA TANTUM RINNOVO CCNL gen '95 - dic. '95

INQ.	IMPORTO
Q M1	1.212.300
Q M2	1.140.800
AS S	1.055.700
A1 S	970.600
A1	919.500

BS S		865.000	
+-----+-----+			
BS		812.200	
+-----+-----+			
B1 S		766.200	
+-----+-----+			
B1		718.600	
+-----+-----+			
B2 S		674.300	
+-----+-----+			
B2		613.000	
+-----+-----+			
B2		551.700	
+-----+-----+			
CS		459.700	
+-----+-----+			
C1		391.600	
+-----+-----+			
C2		340.600	
+-----+-----+			

TABELLA E - UNA TANTUM RINNOVO CCL - gen. '95 - mar. '96

INQ.	IMPORTO
Q M1	885.200
Q M2	833.000
AS S	770.800
AS	708.700
A1 S	671.400
A1	631.600
BS S	593.000
BS	559.500
B1 S	524.700
B1	492.300
B2 S	447.600
B2	402.800
CS	335.700
C1	286.000
C2	248.700

CORRESPONSIONE "UNA TANTUM" ANNO 1995

I lavoratori in servizio al 1° gennaio 1995 avranno titolo, per quanto riguarda il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1995, alla corresponsione del seguente importo lordo, sotto forma di "una tantum".

(segue tabella)

Per quanto riguarda le modalità di corresponsione, si precisa quanto segue:

- in caso di passaggio di categoria nel corso dell'anno 1995, gli importi da corrispondere saranno pro-quota riferiti alla effettiva categoria di

appartenenza. In caso di passaggio di categoria in corso mese, si considera l'importo afferente la categoria superiore se la permanenza nella nuova categoria è pari o superiore ai 15 giorni;

- in caso di cessazione o assunzione nel corso del 1995 (superato, peraltro, il periodo di prova) o per i lavoratori che abbiano avuto periodi di assenza non retribuita, l'importo in oggetto verrà corrisposto in proporzione ai mesi interi di servizio prestato (valore annuo rapportato a 12), computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni;
- per le assenze a retribuzione ridotta verificatesi nel periodo considerato, l'"una tantum" sarà corrisposta - per i periodi interessati - con la stessa percentuale di riduzione;
- nel caso di prestazione a tempo parziale svolta nel corso del 1995, l'"una tantum" sarà corrisposta in misura proporzionale all'entità della prestazione;
- le corresponsioni di cui sopra non hanno riflesso, diretto o indiretto, su alcun istituto contrattuale nè sono utilmente considerabili ai fini della Legge 29 maggio 1982, n. 297, e dell'art. 44 C.c.[. 26 luglio 1991;
- le corresponsioni per i titoli in oggetto sono valide agli effetti di quanto previsto dall'accordo 15 luglio 1986.

CORRESPONSIONE "UNA TANTUM" 1° TRIMESTRE 1996

I lavoratori in servizio al 1° gennaio 1996 avranno titolo, per quanto riguarda il periodo 1° gennaio - 31 marzo 1996, alla corresponsione del seguente importo lordo, sotto forma di "una tantum".

(segue tabella)

L'"una tantum" relativa al 1° trimestre 1996 verrà erogata con le stesse modalità previste per l'"una tantum" anno 1995.

Le corresponsioni "una tantum" anno 1995 e 1° trimestre 1996 verranno erogate con la retribuzione del mese di

UNA TANTUM RINNOVO CCL gen. 95 - dic. 95

INQ.	IMPORTO
Q M1	1.212.300
Q M2	1.140.800
AS S	1.055.700
AS	970.600
A1 S	919.500
A1	865.000
BS s	812.200

BS	766.200
B1 S	718.600
B1	674.300
B2 S	613.000
B2	551.700
CS	459.700
C1	391.600
C2	340.600

UNA TANTUM RINNOVO CCL - gen. 96 - mar. 96

INQ.	IMPORTO
Q M1	885.200
Q M2	833.000
AS S	770.800
AS	708.700
A1 S	671.400
A1	631.600
BS S	593.000
BS	559.500
B1 S	524.700
B1	492.300
B2 S	447.600
B2	402.800
CS	335.700
C1	286.000
C2	248.700

Le Parti, immediatamente a valle della conclusione delle trattative per il rinnovo, procederanno ad approfondire le seguenti tematiche:

- adeguamento dell'articolo 39, in relazione alle disposizioni di cui al D.L. G. 626194;
- formazione e riqualificazione professionale;
- accordo turnisti (art. 6 bis): anticipazione verifica;
- reperibilità nelle attività della Distribuzione;
- quadri: verifica accordo su forfettizzazione; informazione, formazione, procure.

ENERGIA ELETTRICA

Soppressione dell'istituto per i nuovi assunti a partire dal 117/96.

PROTOCOLLO SUL SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

1. CONDIZIONI ED OBIETTIVI DEL SISTEMA

1.1 Tenuto conto del carattere strategico del servizio di pubblica utilità che l'ENEL S.p.a. è chiamata a svolgere, della complessità organizzativa dell'Azienda, nonché del grado di rappresentatività delle Organizzazioni sindacali e del ruolo positivo che esse possono avere, oltre che per la tutela armonica di tutti i lavoratori, anche per la realizzazione delle strategie aziendali, le Parti, ferma restando la distinzione di ruoli e responsabilità tra Azienda e Sindacato, confermano il reciproco interesse ad un sistema di relazioni sindacali di alto profilo.

1.2 A tal fine il «Protocollo d'intesa sulle relazioni industriali», allegato al Contratto collettivo di lavoro, prevede - in armonia con le indicazioni contenute nel Protocollo sulla politica dei redditi ed assetti contrattuali del 23 luglio 1993 - un sistema articolato di informazione preventiva e/o periodica, di confronto e di consultazione con le Confederazioni dei lavoratori e con le Federazioni di categoria per acquisire valutazioni e favorire ogni possibile convergenza sugli investimenti e sulle principali tematiche di reciproco interesse; ciò allo scopo di rendere compatibili gli obiettivi di produttività e di redditività dell'ENEL con le esigenze sociali ed occupazionali.

1.3 Inoltre l'ENEL e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, nel quadro del mutato assetto istituzionale nonché delle evoluzioni in corso nel settore elettrico a livello nazionale e internazionale che pongono l'Azienda in uno scenario nuovo più competitivo e flessibile, si danno atto che il sistema di relazioni sindacali è finalizzato al conseguimento di specifici risultati di sempre maggiore efficacia ed efficienza nei campi:

a) della definizione di normative, che dovranno essere tempestive e qualitativamente adeguate all'esigenza di realizzare il migliore equilibrio degli obiettivi aziendali e delle aspettative dei lavoratori, in termini di chiarezza, semplicità applicativa e funzionalità;

b) della prevenzione e della razionale gestione del conflitto individuale e collettivo, dovrà essere in ogni caso rispettoso delle esigenze- dell'utenza;

c) della ricerca di un adeguato livello di consenso da parte delle Organizzazioni sindacali in merito alle strategie aziendali, per la più proficua realizzazione delle stesse e secondo tempi e modalità tali da snellire i processi decisionali.

2.1 Le forme di interlocuzione sindacale previste nel sistema dell'ENEL sono quelle di seguito elencate:

a) la contrattazione: consiste nella discussione dialettica tra le Parti finalizzata al raggiungimento di accordi che - in base ai principi dell'ordinamento - esprimono la volontà di entrambe le Parti, ne coinvolgono la piena responsabilità ed hanno forza vincolante per le stesse;

b) il confronto: consiste in scambi di informazioni e di valutazioni tra l'ENEL e le Organizzazioni sindacali, su materie che attengono alla gestione dell'Azienda, finalizzati alla ricerca di ogni possibile convergenza, nel rispetto delle esigenze di produttività, di redditività e di qualità del servizio, fatta salva l'autonoma responsabilità di determinazione dell'Azienda stessa;

c) la consultazione: consiste nell'acquisizione di pareri o indicazioni delle Organizzazioni sindacali, ovvero nella verifica di fenomeni, su materie, specificamente individuate nelle singole disposizioni contrattuali, che attengono alla gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti, ivi compresi i riflessi sul personale derivanti dall'attuazione di processi di riorganizzazione; anche nella consultazione la finalità è la ricerca di possibili convergenze tra le Parti e resta fermo il potere decisionale dell'Azienda in ordine alle questioni oggetto della consultazione medesima;

d) l'informativa: consiste nella comunicazione alle Organizzazioni sindacali di notizie ed indicazioni in ordine a materie o fenomeni sui quali si è inteso assicurare la conoscenza alle Organizzazioni medesime;

e) l'assistenza: consiste nell'attività di sostegno al lavoratore - quando questi lo richieda - in occasione di incontri con la Direzione su questioni di carattere strettamente individuale.

3.1 Avuto riguardo all'esigenza di distribuire facoltà di intervento e competenze in maniera efficace, in relazione all'articolazione territoriale e organizzativa dell'Azienda, sono previsti tre livelli di interlocuzione sindacale: con le Segreterie nazionali, con quelle regionali e, a seconda di quanto previsto nelle singole disposizioni contrattuali, con le R.S.U. ovvero con le Segreterie territoriali.

3.2 Tenuto anche conto di quanto stabilito dal Protocollo sulla politica dei redditi e assetti contrattuali del 23 luglio 1993, nella salvaguardia del principio della non ripetitività della trattazione delle stesse materie a più livelli, la discussione dovrà avvenire esclusivamente al livello, sulle materie e secondo la specifica forma di interlocuzione appositamente previsti nelle singole disposizioni contrattuali.

4. Le materie che formano oggetto di interlocuzione sindacale sono quelle di seguito elencate:

4.1 MATERIE CHE ATTENGONO ALLA GESTIONE DELL'AZIENDA, estranee, in quanto tali, alla regolamentazione del rapporto di lavoro e relative ai problemi di politica generale dell'impresa sotto indicati:

a) PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITA'- si terrà un confronto a livello nazionale distinto dall'esame delle "attività dell'ENEL e loro prevedibile evoluzione" effettuato in sede di Comitato consultivo ai sensi del «Protocollo d'intesa sulle relazioni industriali». Mentre quest'ultimo ha prevalentemente per oggetto i riflessi esterni della politica industriale dell'Azienda, il confronto di cui trattasi avrà di mira prevalentemente il versante interno;

riguarderà, cioè, il programma di attività dell'anno successivo a quello nel quale si svolge il confronto stesso nonché la situazione economico-finanziaria anche con riferimento a quegli elementi tecnici che hanno riflessi sulla struttura tariffaria. Esso avrà quindi ad oggetto gli sviluppi previsti dell'attività dell'ENEL nell'ambito degli orientamenti di gestione formulati dal Vertice aziendale; in tale sede saranno fornite informazioni sull'andamento delle prestazioni di terzi (anche al fine di valutare l'incidenza che la modernizzazione dei regimi di orario, che saranno introdotti, può avere sull'andamento del ricorso a tali prestazioni), nonché sui dati dell'ultimo consuntivo consolidato con l'indicazione degli eventuali scostamenti di maggior rilievo. Più in particolare, il confronto avrà ad oggetto le ricadute dei programmi annuali di attività nelle varie aree funzionali/territoriali dell'Azienda, avuto anche riguardo ai riflessi interni dei programmi di intervento ambientale nonché al tema dell'utilizzazione impianti; tale ultimo argomento potrà essere oggetto di separato confronto ove ritenuto opportuno da una delle Parti.

La documentazione da inviare preventivamente, ai sensi del successivo punto 5.2.1, oltre ai dati relativi al suddetto programma annuale, comprenderà anche i dati dell'ultimo consuntivo consolidato con indicazione degli eventuali scostamenti di maggior rilievo e sarà opportunamente articolata per Unità territoriali e per aree funzionali.

Espletata la fase nazionale, le competenti Direzioni dell'ENEL forniranno alle Segreterie sindacali regionali un'informativa circa i più significativi aspetti del programma annuale di attività sul territorio.

b) RISTRUTTURAZIONI E/O MODIFICHE DI PORTATA GENERALE

DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: tali materie formeranno oggetto di confronto con le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali. Peraltro, relativamente alle ristrutturazioni, l'Azienda individuerà, di norma, specifiche articolazioni dell'organizzazione da definire previo confronto tra le competenti Direzioni aziendali e le Segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali.

Inoltre, le Parti possono decidere - relativamente alle ristrutturazioni e/o modifiche di portata generale dell'organizzazione del lavoro - di demandare particolari aspetti della materia, incidenti unicamente in specifici ambiti territoriali, al confronto con le Segreterie sindacali regionali competenti per il territorio interessato.

L'ENEL informerà le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali circa l'intendimento di procedere ad eventuali sperimentazioni (che avranno carattere di reversibilità), indicandone le finalità, il campo di intervento, nonché i tempi e le modalità di realizzazione.

Per la concreta attuazione di quanto definito in sede di confronto, le competenti Direzioni dell'ENEL forniranno alle Segreterie sindacali regionali un'informativa sugli "aspetti organizzativi" connessi alle suddette ristrutturazioni e/o modifiche. Il contestuale esame dei "riflessi sul personale" conseguenti

all'attuazione di dette modifiche organizzative formerà oggetto di consultazione per la migliore utilizzazione delle capacità dei lavoratori tenendo conto della formazione e dell'aggiornamento professionale che gli stessi hanno avuto. Nell'ipotesi in cui si rendano necessari processi di mobilità, le relative consultazioni evidenzieranno la consistenza delle eccedenze di personale da mobilitare e, ove possibile, li nominativi dei lavoratori interessati; tali consultazioni serviranno altresì ad esaminare situazioni di mobilità temporanea che interessino cospicui gruppi di lavoratori per periodi prolungati.

Sempre al fine di analizzasse i riflessi sul personale, parimenti oggetto di consultazione con le Segreterie sindacali regionali sarà l'attuazione di modifiche organizzativi e relative eventuali sperimentazioni non risultanti da confronti nazionali.

Sia in sede di confronto con le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali che in sede di confronto/consultazione con le Segreterie sindacali regionali potranno essere previsti incontri di verifica, ovviamente dopo un congruo periodo di tempo, per una comune valutazione sullo stato di attuazione di quanto ha formato oggetto di confronto o di consultazione.

c) POLITICA OCCUPAZIONALE: l'ENEL tiene, anzitutto, a dichiarare che, attraverso una gestione tendente alla crescente efficienza, competitività e diversificazione, è sua volontà dare il proprio contributo - anche mediante la modernizzazione delle normative contrattuali in materia di regimi di orario (cfr. punto 3, lettera c del paragrafo "riattivazione del mercato del lavoro", del Protocollo 23 luglio 1993) - al raggiungimento dell'obiettivo

strategico della politica di concertazione, seguita negli ultimi anni dai Governi e dalle Parti sociali, che finalizza la politica dei redditi a "favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale mediante l'allargamento della base produttiva e una maggiore competitività del sistema delle imprese (cfr. 1° comma del citato Protocollo).

In materia si effettuerà con le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali un confronto con cadenza triennale che riguarderà il piano di andamento della consistenza del personale articolato per grandi aree di attività; in tale occasione l'ENEL darà un' informativa sul programma di assunzioni che intende realizzare nell'anno successivo, in attuazione degli orientamenti contenuti nel piano triennale; nei due anni successivi tale informativa verrà fornita nel contesto del confronto sul programma annuale di attività. Dette informative saranno precedute dall'invio di dati opportunamente articolati per Compartimenti (Settori compartimentali, Distretti), Sedi distaccate della Direzione della produzione e trasmissione e Sedi distaccate della Direzione delle costruzioni, Centri di ricerca e per livelli di scolarità.

Le competenti Direzioni dell'ENEL si consulteranno con le Segreterie sindacali regionali sulla destinazione del personale da assumere in applicazione del suddetto programma di assunzioni; in tali incontri potranno essere formulate dalle Organizzazioni sindacali indicazioni relative ad esigenze derivanti da situazioni specifiche (quali eventuali carenze di personale), alle quali non possa sopperire con la riutilizzazione di personale fuori organico

o resosi disponibile o non convenientemente utilizzato, da valutare da parte della Azienda per la formazione del programma di assunzioni per l'anno successivo.

d) TUTELA DELL'AMBIENTE DI LAVORO: le attività di studio, di sviluppo e di ricerca, per la tutela degli ambienti di lavoro che le

Direzioni Centrali dell'ENEL intendessero intraprendere, formeranno oggetto di confronto a livello nazionale, anche al fine di recepire ogni utile indicazione che in materia abbia a provenire da parte delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali. I risultati delle ricerche saranno sottoposti a verifica con le predette Segreterie allo scopo di individuare le eventuali conseguenti iniziative da intraprendere.

I criteri di impostazione del sistema informativo, le procedure e le modalità di attuazione degli interventi di sorveglianza sanitaria ed ambientale saranno definiti con le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali.

Le prescrizioni costruttive e le modalità di esercizio e manutenzione che siano oggetto di studio, sperimentazione ed adozione presso determinati impianti della produzione e della distribuzione al fine di una migliore tutela dell'ambiente di lavoro, saranno estese alla generalità degli impianti che presentino caratteristiche o situazioni consimili, previa verifica dell'utilità di tale estensione da parte delle competenti Direzioni.

Con cadenza annuale, quanto sopra, unitamente ai programmi e agli interventi individuati, costituirà oggetto di approfondimento tra le competenti Direzioni dell'ENEL e le Organizzazioni sindacali regionali.

4.2 MATERIE CHE ATTENGONO ALLA REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, cioè relative alla definizione delle "regole" concernenti il trattamento economico e normativo dei dipendenti: tali regole formano oggetto di contrazione da svolgersi di norma a livello nazionale, stante l'unitarietà dell'Azienda, e si concretizzano nel rinnovo del Contratto collettivo di lavoro e nella stipula di accordi sindacali di carattere nazionale. Peraltro, per talune materie, la negoziazione avviene a livelli diversi da quello nazionale, secondo quanto specificatamente previsto nei singoli articoli contrattuali.

Laddove sorgano problemi interpretativi sulle nonne concordate, gli stessi saranno risolti dalla Direzione centrale del personale d'intesa con le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.

4.3 MATERIE CHE ATTENGONO ALLA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, cioè relative alla concreta applicazione delle "regole" che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti: relativamente all'andamento delle prestazioni straordinarie ed alle altre componenti variabili

della retribuzione, alla mobilità ed ai programmi di formazione professionale saranno svolte annualmente, con le Segreterie sindacali regionali, consultazioni di verifica delle decisioni adottate dalle Direzioni aziendali.

5. ASPETTI PROCEDURALI E TEMPISTICA

5.1 CONTRATTAZIONE

5.1.1 L'accordo che conclude la contrattazione viene formalizzato con un verbale sottoscritto dai soggetti attori del negoziato (Azienda ed Organizzazioni sindacali).

5.1.2 Per quanto concerne il rinnovo del Contratto collettivo di lavoro, le Parti si atterranno alle indicazioni procedurali previste dal Protocollo sulla politica dei redditi e assetti contrattuali del 23 luglio 1993.

5.2 CONFRONTO

5.2.1 Il confronto sarà attuato mediante incontri promossi dall'ENEL o richiesti dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali, preceduti dall'invio di idonea documentazione informativa, in tempi e con modalità tali da consentire alle stesse Segreterie sindacali di poter esprimere, in sede di confronto, la loro autonoma capacità propositiva e di valutazione. Sempre a tal fine, le predette Segreterie potranno richiedere un apposito incontro, preliminare all'avvio del confronto, per l'approfondimento della documentazione loro fornita. Tenuto conto dell'esigenza di tempestività di decisione in materia, l'ENEL potrà fissare i tempi nei quali dovrà concludersi il confronto; relativamente ai progetti di riassetto organizzativo, nel corso del primo incontro - che dovrà aver luogo entro 15 giorni dall'invio da parte dell'ENEL della documentazione informativa - l'Azienda indicherà la durata massima entro la quale dovrà improrogabilmente concludersi il confronto stesso, che di norma avrà durata non superiore a tre mesi.

5.2.2. Al termine degli incontri verrà predisposta - a cura dell'Azienda - la nota conclusiva del confronto: tale documento, al quale verranno allegare le eventuali osservazioni delle Organizzazioni sindacali, riassumerà l'andamento del confronto stesso, puntualizzando le posizioni espresse dalle Parti ed individuando eventuali momenti di verifica.

5.3 CONSULTAZIONI

5.3.1 Le consultazioni saranno promosse dall'ENEL, anche su richiesta delle Organizzazioni sindacali, e saranno precedute, ove la materia lo richieda, dall'invio alle competenti Organizzazioni sindacali di idonea documentazione informativa. Tenuto conto dell'esigenza di tempestività di decisione in materia, le competenti Direzioni dell'ENEL potranno fissare i tempi nei quali dovranno concludersi le consultazioni.

5.3.2 A conclusione verrà predisposto - a cura dell'Azienda - il documento conclusivo di consultazione nel quale saranno riportati i risultati degli incontri, puntualizzando le posizioni espresse dalle Parti ed individuando eventuali momenti di verifica.

5.4 INFORMATIVA E ASSISTENZA

Per l'informativa e l'assistenza non sono previste particolari modalità procedurali o di formalizzazione.

6. CONTENZIOSO INDIVIDUALE

In materia vale quanto previsto dalla procedura allegata al C.c.l.

N.B. La presente disciplina sostituisce integralmente: la "Premessa" al C.C.L. e gli artt. 48 e 49; la procedura per l'esame delle vertenze individuali 4.12.1964 e la 3^a D.V. dell'art. 17. Con particolare riguardo a quanto previsto dal punto 43 della presente disciplina, dovranno inoltre essere armonizzate, in sede di stesura definitiva del testo contrattuale (c.d. collazione), le forme di interlocuzione sindacale previste dal

C.c.l. 26.7. 1991 (ad esempio artt. 3, 4, 6, 15, e relativo accordo quadro cantieristi e 25) allo scopo di accrescere l'efficacia e l'efficienza di dette forme.

Infine, le Parti dovranno provvedere a definire:

- l'esatta individuazione dei poteri di intervento sindacale attualmente previsti a favore delle istanze sindacali periferiche (Segreterie regionali, R.S.U. ovvero Segreterie territoriali);
- l'affinamento della disciplina di alcuni diritti sindacali (ad es.: trattenute sindacali, assemblee);
- il sistema di fornitura dati alle Organizzazioni sindacali (deleghe e permessi sindacali), mediante l'impiego di supporti informatici integrati.

ALLEGATI:

- art. 51;
- procedura per l'esame delle vertenze individuali.

Roma, 1° aprile 1996

ART. 51 - DECORRENZA E DURATA

1. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 il

presente Contratto rinnova per il quadriennio 1° gennaio 1995 - 31 dicembre 1998 il C.c.l. 26 luglio 1991 scaduto il 31 dicembre 1994 per la parte normativa, mentre la parte economica avrà vigenza per il biennio 1996-1997.

2. Per quanto concerne l'anno 1995, vale quanto previsto dall'apposito documento (vedasi pag. ... del C.c.l.).
3. Relativamente alla parte salariale, le decorrenza dei singoli istituti e delle relative variazioni sono scaglionate nell'arco del biennio 1996-1997 come specificato nelle tabelle allegate all'art..
4. Per quanto concerne gli altri istituti normativi ed economici le innovazioni introdotte hanno efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello di stipulazione del presente Contratto, salvi gli effetti che nei singoli casi siano necessariamente collegati o siano stati espressamente concordati per una data diversa.
5. Per quanto riguarda il Contratto di produttività, le Parti concordano che avrà decorrenza dal 1° gennaio 1997 e durata quadriennale.
6. Il presente Contratto si rinnoverà di anno in anno sia con riferimento alla parte economica che alla parte normativa, qualora non venga disdetto da una delle parti stipulanti almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza.
7. Le Parti si danno atto che i lavori per il rinnovo del C.c.l. saranno avviati, la dove il Contratto stesso sia stato già disdetto, all'inizio dell'ultimo trimestre dell'anno di scadenza del Contratto medesimo.

PROCEDURA PER L'ESAME DELLE VERTENZE INDIVIDUALI

1. Il lavoratore ha diritto di proporre vertenza in forma scritta, tramite la R.S.U..
2. Entro ... giorni dalla data di ricezione, deve essere esaurita la fase istruttoria della vertenza (eventuale accertamento dei fatti in contestazione, eventuali audizioni degli interessati);
effettuato l'esame della vertenza, viene assunta la relativa decisione che deve essere verbalizzata.
3. In caso di mancato accordo in sede di R.S.U., il lavoratore può, entro ... giorni, conferire mandato alla Segreteria regionale di una Organizzazione sindacale firmataria del C.c.l., per la prosecuzione della trattazione della vertenza con la competente Direzione aziendale di grado superiore.
4. Tale discussione deve concludersi entro ... giorni dalla proposizione della vertenza da parte della Organizzazione sindacale interessata.
5. Dell'esito della discussione deve essere redatto apposito verbale.
6. E' in facoltà del lavoratore dare direttamente mandato alla Segreteria regionale dell'Organizzazione sindacale a cui è scritto ovvero ad una

delle Segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del C.c.l., per l'esame della vertenza ai sensi del precedente comma 3, che dovrà esaurirsi entro i termini di cui al precedente comma 4.

7. Rimane fermo il diritto del lavoratore di ritirare la vertenza in ogni fase della procedura nonché di fare ricorso giudiziario in qualsiasi stadio la vertenza si trovi. Tale ricorso pone termine alla vertenza in sede sindacale.

Roma, 1 aprile 1996

ART. 37 - ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE

1. ATTIVITA'

Le attività ricreative, culturali e sportive promosse nell'ENEL, in conformità dell'art. 1 della Legge 20.5.1970, n. 300, sono identificate, in via tassativa, come segue:

1.1 Attività ricreative

1.1.1 Iniziative ricreative

1.1.2 Sedi sociali

1.1.3 Iniziative turistiche

1.1.4 Dono di fine anno

1.2 Attività culturali

1.2.1 Iniziative culturali

1.2.2 Concorso spese scolastiche e borse di studio

1.3 Attività sportive

1.3.1 iniziative sportive

1.3.2 Centri sportivi

1.4 Attività giovani

1.4.1 Colonie marine e montane

1.4.2 Campeggi

1.4.3 Soggiorni familiari

1.4.4 Attività specialistiche

1.4.5 Vacanze studio

1.4.6 Centri estivi

1.5 Attività a carattere promozionale

1.5.1 Convenzioni bancarie

1.5.2 Convenzioni assicurative

1.5.3 Convenzioni per acquisto di beni e servizi

Le attività a carattere promozionale sono attività di segreteria, svolte a favore dei soci (cioè in nome e per conto dei soci stessi), che non prevedono alcuna intermediazione (e, quindi, qualsiasi forma di provvigione), non richiedono distribuzione diretta di beni o servizi e, pertanto, non comportano finanziamento né in forma diretta né in forma indiretta.

1.6 Prestiti

L'elencazione analitica delle attività di cui al punto 1. è riportata negli accordi sindacali nazionali 25 gennaio e 6 aprile 1995.

Mediante ulteriori accordi tra le Parti potranno essere introdotte modifiche ed integrazioni alla predetta elencazione.

2. ORGANISMO DI GESTIONE

La gestione delle attività istituzionali di cui al punto 1. è affidata all'Associazione Nazionale Ricreativa, Culturale e Sportiva Dipendenti ENEL, denominata "ARCA" (catalogabile fra gli Enti di cui agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile), all'uopo costituita per concorde iniziativa delle Parti fra tutti i lavoratori in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato disciplinato dal presente Contratto, i quali assumono di diritto la qualifica di socio ordinario una volta superato il periodo di prova.

Lo statuto ed il regolamento per le elezioni degli Organi dell'Associazione, concordati fra le Parti, sono allegati al presente Contratto.

Eventuali modifiche dello statuto e/o del regolamento elettorale potranno essere concordate tra le Parti anche in vigore del presente Contratto, per essere poi sottoposte a ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione.

Nei limiti dell'ordinamento vigente, l'Associazione - strutturata su due livelli organizzativi (Centrale e Distrettuali) - assume la completa autonomia patrimoniale e gestionale e la diretta responsabilità di ciascun atto posto in essere dai suoi Organi. Entro tali limiti l'associazione si configura come unico soggetto fiscale.

Le attività istituzionali di cui al punto 1. sono svolte a livello centrale e/o a livello distrettuale secondo le competenze stabilite dagli accordi sindacali nazionali 25 gennaio e 6 aprile 1995 ed in

conformità del criteri e delle modalità individuati negli accordi stessi.

A livello distrettuale le attività sono svolte nell'ambito dei programmi, delle attribuzioni economiche e degli orientamenti indicati dagli Organi direttivi nazionali dell'Associazione. Le attività a livello distrettuale non devono porsi in termini concorrenziali rispetto alle Iniziative promosse a livello nazionale.

I principi che devono presiedere allo svolgimento delle attività, sia a livello centrale che a livello distrettuale, sono I seguenti:

- rigoroso rispetto delle normative (civilistiche e fiscali) disciplinanti le singole attività;
- salvaguardia del livello qualitativo del servizio e quindi della soddisfazione dei soci;
- economicità ed efficienza del servizio in modo da massimizzare i "benefici" a vantaggio del soci.

Al fine di favorire l'impegno e la partecipazione dei soci, le attività ricreative, culturali e sportive possono svilupparsi anche su base volontaria e a titolo gratuito, alle condizioni e secondo i criteri stabiliti in materia dagli accordi sindacali nazionali 25 gennaio e 6 aprile 1995.

3. REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

I regolamenti per l'attuazione di ciascuna delle attività di cui al punto 1. e le eventuali successive modifiche sono concordati fra le Parti, per essere poi sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione.

4. PERMESSI

Ai componenti degli Organi dell'Associazione vengono concessi - su preventiva e motivata richiesta, secondo criteri e procedure concordate tra le Parti - singoli permessi retribuiti (orari o giornalieri) per la partecipazione alle riunioni di detti Organi e per l'espletamento di specifici compiti ad essi affidati dagli Organi stessi.

Con specifico accordo sindacale le Parti individueranno i componenti degli Organi dell'Associazione ai quali viene consentito lo svolgimento a tempo pieno o a tempo definito dell'attività inerente al mandato. Ai predetti lavoratori viene applicato lo stesso trattamento economico e normativo previsto dal Contratto per l'attività sindacale a tempo pieno e a tempo definito.

Il costo del personale interessato per quanto previsto nei due

precedenti commi viene addebitato dall'ENEL all'Associazione, conguagliandolo con le quote di stanziamento di volta in volta messe a disposizione della medesima.

Oltre a fruire dei permessi di cui al 1° comma del presente punto 4., i componenti degli Organi dell'Associazione hanno titolo - in quanto ne ricorrano gli ordinari presupposti - alla concessione di permessi sindacali secondo la normativa prevista in materia.

I componenti degli Organi dell'Associazione ai quali viene consentito lo svolgimento a tempo definito dell'attività inerente al mandato non hanno titolo alla concessione dei permessi di cui al citato 1° comma né di permessi sindacali.

5. PERSONALE

Per lo svolgimento di tutti i compiti istituzionali (amministrativi e di funzionamento), l'associazione si avvale di proprie risorse di personale liberamente scelto e gestito.

L'Associazione è impegnata a contenere l'organico entro limiti coerenti con l'economicità di gestione e a porre in essere le più opportune Iniziative finalizzate alla migliore utilizzazione del personale, anche attraverso l'adozione di misure di mobilità territoriale e professionale.

6. LOCALI

Per quanto possibile, l'ENEL concede in locazione all'Associazione, per uso ufficio, locali di sua proprietà, alle condizioni previste nel verbale sindacale nazionale 17 maggio 1994.

7. COMODATI

A richiesta dell'Associazione possono essere concessi in comodato immobili di proprietà dell'ENEL aventi destinazione industriale, in quanto temporaneamente inutilizzati come tali e suscettibili di impiego in attività istituzionali dell'Associazione, alle condizioni previste dal verbale sindacale nazionale 17 maggio 1994.

La manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili in comodato è a cura e spese dell'Associazione.

8. FINANZIAMENTO

L'ENEL corrisponde all'Associazione un finanziamento annuale globale da definirsi, in occasione del rinnovo contrattuale, in accordo con le

Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori elettrici.
Il finanziamento è destinato allo svolgimento delle attività istituzionali di cui al punto 1..

In relazione alle esigenze di gestione, tale finanziamento sarà messo a disposizione dell'Associazione in rate trimestrali di pari importo (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre).

Con le stesse modalità previste al primo comma del presente punto 8. viene concordato l'importo da destinare alla concessione di prestiti ai lavoratori in servizio per acquisizione di alloggio e per gravi necessità familiari. L'attribuzione dei prestiti viene deliberata dagli Organi dell'Associazione; il rapporto di mutuo intercorre esclusivamente tra l'ENEL e il lavoratore interessato.

Nessun altro onere, nè diretto nè indiretto, sarà sostenuto dall'ENEL per le attività comunque svolte dall'Associazione.

9. CONTROLLI

Il controllo concomitante e la vigilanza sulla legittimità e sulla regolarità contabile della gestione dell'Associazione vengono esercitati, secondo le norme degli artt. 2403 e seguenti del Codice civile, dal Collegio Sindacale Nazionale, come previsto dallo Statuto dell'Associazione medesima.

Un mese prima dell'approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione, verrà sottoposto all'ENEL e alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali il progetto di bilancio preventivo delle attività che l'associazione intende svolgere, con l'indicazione dei costi che presuntivamente saranno sostenuti per ciascuna di tali attività, nel rispetto della ripartizione del finanziamento concordata fra l'ENEL e le Organizzazioni sindacali stesse.

Un mese prima dell'approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione, verrà sottoposto all'ENEL e alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali il progetto di bilancio consuntivo, corredato di una relazione che illustri, in particolare, i motivi di eventuali scostamenti verificatisi rispetto al preventivo.

Il bilancio consuntivo dovrà essere certificato da una Società di revisione scelta dall'Associazione previo gradimento dell'ENEL.

In caso di mancata presentazione dei progetti di bilancio preventivo e consuntivo entro i termini stabiliti, come pure in caso di mancata certificazione del bilanci, l'ENEL potrà disporre, anche in corso di esercizio, la sospensione dell'erogazione delle quote di stanziamento a favore dell'Associazione, previa informativa alle Segreterie nazionali

delle Organizzazioni sindacali.

Secondo i criteri che garantiscano comunque la completa autonomia gestionale dell'Associazione, l'ENEL, quale finanziatore delle attività ricreative, culturali e sportive, si riserva la facoltà di effettuare forme di controllo sull'osservanza di quanto previsto dal presente articolo e dai relativi accordi stipulati tra le Parti.

Qualora l'associazione non si attenga agli scopi statutari o espliciti comunque attività pregiudizievoli alle finalità istituzionali e agli interessi dei soci, l'ENEL concorderà con le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacati i provvedimenti da assumere, inclusa la sospensione immediata, anche in corso di esercizio, di ogni finanziamento a favore dell'Associazione stessa.

ART. 37 - NORMA TRANSITORIA

Sino all'avvio della operatività del Fondo integrativo sanitario e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, l'associazione ARCA continuerà a gestire le attività assistenziali previste dall'art. 37 del C.c.]. 26.7.1991, nel rispetto dei principi fissati dall'annesso "Protocollo attività assistenziali" e secondo i criteri stabiliti dai relativi regolamenti di attuazione.

ART. 37 BIS - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

La gestione delle attività assistenziali (sussidi sanitari, medicina preventiva, assistenza handicappati) è affidata al Fondo integrativo sanitario, istituito in conformità del documento "Assistenza Sanitaria Integrativa", all'avvio della sua operatività e comunque dal 1° gennaio 1997.

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI DELL'"ARCA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE RICREATIVA, CULTURALE E SPORTIVA DIPENDENTI ENEL"

1. Composizione degli Organi sociali dell'ARCA

Secondo quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto, gli Organi dell'Associazione Nazionale Ricreativa, Culturale e Sportiva Dipendenti ENEL (ARCA) sono così costituiti:

1.1 Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito da 48 componenti eletti nei Consigli Direttivi Distrettuali, Individuati come al successivo punto 8.1., nonché dai componenti della Commissione

Amministratrice Nazionale una volta eletta.

1.2 Commissione Amministratrice Nazionale

La Commissione Amministratrice Nazionale è composta da 7 membri in rappresentanza dei soci ordinari, nonché da un rappresentante designato dall'ENEL, che partecipa ai lavori con diritto di esprimere parere consultivo, non vincolante, in merito alle determinazioni di competenza della Commissione stessa.

1.3 Collegio Nazionale

Il Collegio Nazionale dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti.

1.4 Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti.

1.5 Consigli Direttivi Distrettuali

Il Consiglio Direttivo Distrettuale è composto da:

- 5 membri nei distretti sino a 2.000 soci ordinari
- 7 membri nei distretti con oltre 2.000 soci ordinari.

Nel Consigli Direttivi Distrettuali I soci straordinari - purché in numero non inferiore all'8% dei soci ordinari - sono rappresentati da un proprio membro che si aggiunge, senza diritto al voto, ai membri eletti dai soci ordinari.

2. DURATA DEGLI ORGANI

Tutti gli Organi indicati al punto 1. restano in carica tre anni, salvo quanto previsto dagli articoli 10.2 e 14-bis dello Statuto. I loro membri sono rieleggibili. La durata delle cariche nei suddetti Organi è prorogata, rispetto alla originaria scadenza, fintantoché non si sia provveduto alla elezione dei nuovi componenti degli Organi medesimi.

3. ELEZIONI

Le elezioni degli Organi dell'ARCA si svolgeranno ogni tre anni in unica sessione, salvo quanto previsto dagli articoli 10.2 e 14-bis dello Statuto.

3.1 Intendimento elettorale

Le elezioni vengono indette dalla Commissione Amministratrice Nazionale nel 31° mese di permanenza in carica. Scaduto tale termine senza che la Commissione Amministratrice Nazionale abbia a ciò provveduto, le elezioni sono indette entro il mese successivo dal Collegio Nazionale dei Sindaci.

L'anzidetta iniziativa si concreta in una comunicazione dell'intendimento di procedere alle nuove elezioni; comunicazione che deve essere inviata, con lettera raccomandata e ricevuta di

ritorno, a tutte le Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici firmatarie del C.C.N.L. ENEL e, per conoscenza, alla Direzione Personale dell'ENEL, che provvederà all'affissione agli albi in tutti i posti di lavoro.

Il termine per la presentazione delle liste dei candidati - da indicare nella stessa comunicazione - non può essere inferiore a 45 giorni dalla data dell'intendimento elettorale, risultante dal timbro postale di partenza che sarà posto sulle lettere raccomandate.

3.2 Presentazione delle liste

Per l'elezione dei rappresentanti dei soci ordinari nei Consigli Direttivi Distrettuali, possono presentare liste:

- le Organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. ENEL in vigore al momento delle elezioni;
- i soci ordinari, purché la lista sia sottoscritta da almeno il 15% degli aventi diritto al voto.

Per l'elezione del rappresentante dei soci straordinari nei Consigli Direttivi Distrettuali, per i quali ricorrano le condizioni di cui al punto 1.5, possono presentare liste:

- le Organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. ENEL In vigore al momento delle elezioni;
- I soci straordinari, purché la lista sia sottoscritta da almeno il 15% dei soci medesimi aventi diritto al voto.

Le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di ogni giorno, a partire dal terzultimo giorno lavorativo fissato per la presentazione delle liste stesse.

Le liste dei candidati, per i Consigli Direttivi Distrettuali devono essere presentate a mano alla Presidenza dei Consigli

Direttivi Distrettuali uscenti (presso le rispettive sedi), che ne rilascia ricevuta indicando il giorno e l'ora della presentazione e le trasmette ai Comitati Elettorali Distrettuali entro il termine previsto dal 4° comma del successivo punto 3.4.

3.3 Composizione liste candidati

Per i membri (soci ordinari) dei Consigli Direttivi Distrettuali il numero dei candidati per ciascuna lista non può essere superiore a 10 nei distretti sino a 2.000 soci ordinari ed a 14 nei distretti con oltre 2.000 soci ordinari.

Al fini della determinazione del numero dei membri da eleggere nei Consigli Direttivi Distrettuali si fa riferimento al numero dei dipendenti in servizio (esclusi quelli in prova o assunti con contratto a termine) alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni.

Per il membro (socio straordinario) dei Consigli Direttivi Distrettuali il numero dei candidati per ciascuna lista non può essere superiore a 4.

3.4 Comitati Elettorali

Contemporaneamente alla presentazione delle liste devono essere indicati i nominativi delle persone - una per ogni Organizzazione sindacale e per ogni gruppo di soci ordinari che abbiano presentato lista per l'elezione dei Consigli Direttivi Distrettuali - designate a comporre il Comitato Elettorale Distrettuale.

I componenti dei Comitati Elettorali devono essere scelti fra gli elettori e non possono essere candidati per gli Organi elettivi né membri della Commissione Amministratrice Nazionale, del Collegio Nazionale dei Sindaci e del Collegio Nazionale dei Probiviri.

I Comitati Elettorali si intendono costituiti immediatamente dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle liste.

Il Comitato Elettorale Distrettuale, al quale sono consegnate le liste dei candidati entro il giorno successivo a quello ultimo previsto per la presentazione delle liste stesse, ha i seguenti compiti:

- a) verificare i requisiti di eleggibilità dei candidati;
- b) suddividere il Distretto o l'Esercizio distrettuale in seggi, tenuto conto della distribuzione degli elettori;
- c) dare comunicazione alle Organizzazioni sindacali e al primo firmatario di ciascun gruppo di soci che hanno presentato liste del numero dei seggi stabiliti almeno 20 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni;
- d) nominare i Presidenti dei seggi tra gli elettori non candidati;
- e) pubblicare le liste elettorali;
- f) sovrintendere allo svolgimento delle elezioni, anche dirimendo controversie e decidendo ricorsi concernenti le elezioni stesse;
- g) trasmettere il verbale di cui al punto 3.14 al Comitato Elettorale Centrale.

Per l'attuazione di quanto sopra i Comitati Elettorali Distrettuali fissano le modalità necessarie, d'intesa con le Direzioni Distrettuali dell'ENEL

Il Comitato Elettorale Centrale è composto da due rappresentanti per ciascuna Organizzazioni sindacale firmataria del C.C.N.L ENEL che abbia presentato liste per l'elezione di almeno il 50% dei Consigli Direttivi Distrettuali, i cui nominativi devono essere segnalati al Presidente della Commissione Amministratrice Nazionale entro il termine utile per la presentazione delle liste stesse.

Il Comitato Elettorale Centrale ha il compito di coordinare le operazioni di voto ed esaminare eventuali contestazioni non risolte in sede di Comitato Elettorale Distrettuale e svolgere le operazioni riepilogative dei voti riportati da ciascuna lista nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

Il Comitato Elettorale Centrale provvede a comunicare il risultato

delle elezioni alle Organizzazioni sindacali nazionali partecipanti alle elezioni stesse, alla Commissione Amministratrice Nazionale e alla Direzione Personale dell'ENEL, che provvederà all'affissione agli albi in tutti i posti di lavoro.

3.5 Scrutatori

Le Organizzazioni sindacali e i gruppi di soci ordinari e straordinari che abbiano presentato lista possono designare i propri scrutatori in numero di uno per ciascun seggio, scelti fra gli elettori non candidati, dandone comunicazione al Comitato Elettorale Distrettuale almeno 10 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni.

3.6 Elettori ed eleggibili

Hanno diritto al voto tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica alla data Iniziale fissata per le elezioni.

Per le elezioni dei Consigli Direttivi Distrettuali, partecipano al voto i soci ordinari dell'ambito distrettuale di competenza.

Per le elezioni del rappresentante dei soci straordinari nei Consigli Direttivi Distrettuali partecipano al voto esclusivamente i soci stessi dell'ambito distrettuale di rispettiva competenza.

Tutti gli aventi diritto al voto sono eleggibili, purché rivestano la qualifica di socio alla data di presentazione delle liste.

3.7 Elenchi elettori

Le Direzioni dell'ENEL mettono a disposizione dei rispettivi Comitati Elettorali Distrettuali, almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni, un elenco aggiornato dei dipendenti che hanno diritto al voto suddivisi per ambito territoriale di competenza di ciascun Consiglio Direttivo Distrettuale.

Entro lo stesso termine, i Presidenti dei Consigli Direttivi Distrettuali mettono a disposizione dei rispettivi Comitati Elettorali l'elenco dei soci ordinari che hanno esercitato il diritto di opzione, nonché l'elenco dei soci straordinari.

3.8 Data elezioni e pubblicazione liste

Le elezioni devono svolgersi in due giorni lavorativi consecutivi compresi nella prima decade del mese di ottobre del terzo anno di durata in carica degli Organi dell'Associazione.

Il Comitato Elettorale Centrale, entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, prende contatto con la Direzione Personale dell'ENEL ai fini di concordare la data delle elezioni e le modalità relative allo svolgimento delle medesime.

La data delle elezioni e le modalità concordate vengono tempestivamente comunicate ai Comitati Elettorali Distrettuali a cura del Comitato Elettorale Centrale.

Le liste dei candidati devono essere portate a conoscenza dei lavoratori in ciascun posto di lavoro, a cura del Comitato

di
per
Elettorale Distrettuale, mediante affissione presso i posti
lavoro stessi, almeno 20 giorni prima della data fissata
l'inizio delle elezioni. Le liste dei candidati dei soci
straordinari devono essere affisse presso le sedi dei Consigli
Direttivi Distrettuali.

Eventuali reclami e contestazioni devono pervenire, entro i primi 5
giorni dalla pubblicazione, al Comitato Elettorale Distrettuale il
quale deve pronunciarsi entro i 3 giorni successivi alla scadenza
del suddetto termine; le conseguenti determinazioni sono portate a
conoscenza del personale mediante affissione agli albi e di esse
viene fatta menzione nel verbale di cui al punto 7.

3.9 Luogo e orario della votazione

Comitati Elettorali Distrettuali, previo accordo con le rispettive
Direzioni Distrettuali dell'ENEL, stabiliscono i luoghi e gli orari
di votazione nei giorni già precedentemente comunicata dal Comitato
Elettorale Centrale, in modo da permettere a tutti gli aventi
diritto l'esercizio del voto. I seggi vengono istituiti in reazione
all'ubicazione degli impianti, uffici, reparti.

Per facilitare le operazioni di voto possono essere costruiti anche
seggi mobili.

Luogo, giorno ed orario di votazione devono essere portati a
conoscenza di tutti i lavoratori a cura del Comitato Elettorale
Distrettuale, mediante comunicazione negli albi esistenti presso i
posti di lavoro dell'ENEL almeno 8 giorni prima del giorno fissato
per le votazioni.

3.10 Seggi elettorali

Ogni seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 3.5 del
presente Regolamento e da un Presidente, nominato dal comitato
Elettorale Distrettuale, appartenendo al Distretto o Esercizio
distrettuale ove si svolgono le elezioni ed aventi diritto al voto.

A cura del Comitato Elettorale Distrettuale, ogni seggio viene
dotato di due cassette (una riservata ai soci ordinari, l'altra al
soci straordinari), idonee ad una regolare votazione, chiuse e
sigillate sino all'apertura ufficiale delle stesse per l'inizio
dello scrutinio.

Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli
elettori aventi diritto al voto presso di esso.

3.11 Sistema di votazione - Schede elettorali

Le elezioni avvengono sulla base delle liste presentate a norma
dei precedenti punti e la votazione è effettuata a mezzo di due
schede di colore diverso:

- scheda A, contenente le liste dei candidati dei soci ordinari;
- scheda B, contenente le liste dei candidati dei soci
straordinari.

Le liste sono disposte sulle schede di votazione in ordine di presentazione. In caso di contemporaneità, l'ordine di precedenza viene estratto a sorte.

Nelle elezioni il voto è diretto e segreto e non può essere espresso né per lettera né per interposta persona.

Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

La scheda per la votazione deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio o da chi per esso.

Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sull'apposita casella a fianco dell'intestazione della lista.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o segni di individuazione.

3.12 Voti di preferenza

L'elettore può manifestare la preferenza solo per i candidati della lista da lui votata.

Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito.

I voti di preferenza espressi dai soci ordinari non possono essere più di:

- 2 per i Consigli Direttivi Distrettuali con 5 membri;
- 3 per i Consigli Direttivi Distrettuali con 7 membri.

I soci straordinari possono esprimere un solo voto di preferenza.

L'indicazione di una o più preferenze date alla stessa lista vale quale votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto di lista. Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, senza voto di lista, rende nulla la scheda; in caso di voto di lista e di preferenze date anche a candidati di altre liste, prevale il voto di lista e sono nulle le preferenze.

3.13 Riconoscimento identità degli elettori

Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi devono essere riconosciuti da almeno uno degli scrutatori del seggio o da due elettori che abbiano già votato.

Il Presidente o chi per esso appone, nell'elenco di cui al punto 3.10, la propria sigla a fianco del nome dell'elettore, per indicare che il medesimo ha votato.

3.14 Scrutinio

Le operazioni di scrutinio - da iniziare alle ore 8.00 del giorno successivo a quello in cui si sono concluse le votazioni e da portare a compimento senza soluzione di continuità - vanno fatte nella sede del seggio se questo è fisso; per i seggi mobili è data facoltà di farle convergere nella sede del seggio più vicino, ferma restando la compilazione separata dei verbali.

Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli elettori, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L ENEL e rappresentanti dell'ENEL stessa.

Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio su cui deve essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, viene consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - al Comitato Elettorale Distrettuale che procede alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.

Il Comitato Elettorale Distrettuale, al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvede a sigillare, in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato viene conservato in modo da garantirne l'integrità e ciò per almeno tre mesi.

Il Comitato Elettorale Distrettuale provvede a trasmettere entro 24 ore dal compimento delle operazioni, con lettera raccomandata-espresso e ricevuta di ritorno, il verbale dei risultati delle votazioni al Comitato Elettorale Centrale e tiene a disposizione di quest'ultimo il plico sigillato con tutto il materiale elettorale per il periodo di tempo già precisato.

4. Ripartizione ed assegnazione dei posti dei rappresentanti dei soci ordinari nei Consigli Direttivi Distrettuali

La ripartizione dei posti spettanti ai rappresentanti dei soci ordinari nei Consigli Direttivi Distrettuali viene effettuata proporzionalmente al numero dei voti validi riportati da ogni singola lista, applicando il sistema proporzionale puro.

Per la ripartizione dei posti nel Consiglio Direttivo Distrettuale, il Comitato Elettorale Distrettuale deve procedere come in appresso:

- 1) trovare il quoziente elettorale, cioè il rapporto fra i voti validi espressi nelle liste per il Consiglio Direttivo Distrettuale ed il numero dei posti da assegnare (5 o 7);
- 2) attribuire ad ogni lista tanti posti quante volte il quoziente risulta contenuto nel numero dei voti riportati;
- 3) attribuire i posti rimasti vacanti per insufficienza del quoziente elettorale alle liste che hanno riportato i maggiori resti. A parità di resti tra liste diverse, il posto verrà attribuito alla lista che non avrà conseguito alcun posto. Ove, sempre a parità di resti, tutte le liste abbiano conseguito almeno un posto, si ricorrerà al sorteggio.

Nei limiti dei posti attribuiti a ciascuna lista, l'assegnazione andrà effettuata sulla base dei voti di preferenza (*) ottenuti da ciascun candidato .

(*) A parità di voti di preferenza, il posto sarà assegnato al candidato indicato dall'Organizzazione sindacale (o dal primo firmatario) che ha presentato la lista.

5. Ripartizione ed assegnazione dei Posti dei rappresentanti dei soci straordinari nei Consigli Direttivi Distrettuali

Per l'attribuzione del posto del rappresentante dei soci straordinari nei Consigli Direttivi Distrettuali si segue il sistema proporzionale puro di cui al punto 4.

Il posto verrà assegnato al candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti di preferenza.

6. Risultati elettorali

Il Comitato Elettorale Distrettuale procede alla redazione del verbale sulla base dei risultati di scrutinio. Detto verbale deve contenere, separatamente:

- il numero dei voti riportati nell'ambito distrettuale da ciascuna lista;
- il numero dei posti assegnati a ciascuna lista nel Consiglio Direttivo Distrettuale e i nominativi degli eletti in rappresentanza sia dei soci ordinari che dei soci straordinari, con i relativi voti di preferenza.

Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Comitato Elettorale Distrettuale.

Il Comitato Elettorale Distrettuale dà immediata notizia delle sue conclusioni mediante affissione agli albi in ogni posto di lavoro.

7. Reclami e contestazioni

Copia del verbale redatto dal Comitato Elettorale Distrettuale deve essere notificata - oltre che al Comitato Elettorale Centrale, come previsto dall'ultimo comma del punto 3.14, e con le stesse modalità - alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici del Distretto o Esercizio distrettuale, che hanno presentato proprie liste, al primo firmatario dei presentatori di lista, nonché alla locale Direzione ENEL

Le eventuali contestazioni dei destinatari delle notifiche di cui sopra devono essere avanzate, da parte degli stessi, a pena di decadenza, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione del verbale del Comitato Elettorale Distrettuale.

Le contestazioni di cui sopra devono essere trasmesse a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Elettorale Centrale e, per conoscenza, alle Organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. ENEL che hanno presentato liste, al primo firmatario della lista eventualmente interessata ed alla Direzione Personale dell'ENEL.

Il Comitato Elettorale Centrale esamina gli eventuali ricorsi e contestazioni e decide in merito entro 5 giorni, con facoltà di ordinare la ripetizione delle votazioni nei seggi dove le contestazioni risultano fondate e gli errori di tale gravità da modificare i risultati elettorali.

Il Comitato Elettorale Centrale può demandare le contestazioni concernenti l'interpretazione del presente Regolamento, sulle quali non è riuscito a trovare una soluzione unanime, all'esame delle Parti stipulanti il Regolamento medesimo, che si devono pronunciare entro 10 giorni dalla notificazione del Comitato stesso.

8. Ripartizione ed assegnazione dei posti negli Organi nazionali

Trascorsi i termini di cui al precedente punto 7., il Comitato Elettorale Centrale procede alla ripartizione dei posti come in appresso

8.1 Consiglio Direttivo Nazionale

La ripartizione dei 48 posti nel Consiglio Direttivo Nazionale viene effettuata proporzionalmente al numero dei voti validi complessivamente riportati da ciascuna lista nelle elezioni di tutti i Consigli Direttivi Distrettuali, applicando il sistema proporzionale puro.

Nei limiti dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i posti vanno assegnati ai 24 Presidenti dei Consigli Direttivi Distrettuali; i restanti posti attribuiti a ciascuna lista vengono assegnati su designazione delle Organizzazioni sindacali (o dei gruppi di soci) al Vice Presidenti eletti nei Consigli Direttivi Distrettuali ovvero, qualora la lista non ne abbia alcuno, ad altro candidato risultato eletto.

8.2 Commissione Amministratrice Nazionale

La ripartizione dei posti nell'ambito della Commissione Amministratrice Nazionale viene effettuata proporzionalmente al numero dei voti validi complessivamente riportati da ciascuna lista nell'elezione di tutti i Consigli Direttivi Distrettuali, applicando il sistema proporzionale puro.

L'assegnazione dei posti avviene su designazione delle Organizzazioni sindacali (o dei gruppi di soci) cui sono stati attribuiti i seggi.

8.3 Collegio Nazionale dei Sindaci e Collegio Nazionale dei Probiviri

La ripartizione dei posti nel Collegio Nazionale dei Sindaci e dei Probiviri viene effettuata in ragione di un membro effettivo e un membro supplente per ciascuna delle tre Organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L ENEL che hanno riportato complessivamente il maggior numero di voti nelle elezioni di tutti i Consigli Direttivi Distrettuali.

9. Proclamazione dei risultati

Trascorsi i termini di cui al punto 7., il Comitato Elettorale Centrale procede alla proclamazione dei risultati elettorali con la comunicazione di cui all'ultimo comma del punto 3.4, nella quale dovrà essere anche riportato:

- il numero dei posti assegnati a ciascuna lista nel Consiglio Direttivo Nazionale;
- il numero dei posti assegnati a ciascuna lista nella Commissione Amministratrice Nazionale;
- il numero dei posti assegnati a ciascuna lista nella Commissione Amministratrice Nazionale;
- le Organizzazioni sindacali alle quali devono essere assegnati i posti nel Collegio Nazionale dei Sindaci;
- le Organizzazioni sindacali alle quali devono essere assegnati i posti nel Collegio Nazionale dei Probiviri.

10. Insediamento dei Consigli Direttivi Distrettuali

L'insediamento dei Consigli Direttivi Distrettuali ha luogo entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati, su convocazione dei Presidenti dei Consigli uscenti.

Nella riunione di insediamento ciascun Consiglio Direttivo Distrettuale provvede all'elezione del Presidente e del Vice Presidenti, dandone immediata comunicazione al Comitato Elettorale Centrale, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici firmatarie del C.C.N.L ENEL, al primo firmatario del presentatori di lista e alla Direzione Personale dell'ENEL. Agli stessi destinatari va data immediata comunicazione della mancata elezione del Presidente e del Vice Presidenti, al fine di consentire al Comitato Elettorale Centrale di procedere, a norma statutaria, alla designazione del Presidenti e del Vice Presidenti dei Consigli Direttivi Distrettuali interessati.

11. Assegnazione dei posti nel Consiglio Direttivo Nazionale, nella Commissione Amministratrice Nazionale. nel Collegio Nazionale del Sindaci e nel Collegio Nazionale dei Probiviri

Entro 5 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto 10., le Organizzazioni sindacali del lavoratori elettrici che hanno presentato proprie liste o il primo firmatario del presentatori delle liste comunicano al Comitato Elettorale Centrale:

- l'indicazione dei nominativi designati a far parte del Consiglio Direttivo Nazionale;
- l'indicazione dei nominativi designati a far parte della Commissione Amministratrice Nazionale;

- l'indicazione dei nominativi dei membri effettivi e supplenti designati a far parte del Collegio Nazionale dei Sindaci;
- l'indicazione dei nominativi dei membri effettivi e supplenti designati a far parte del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il Comitato Elettorale Centrale provvede alla designazione del Presidenti e dei Vice Presidenti nei Consigli Direttivi Distrettuali nel quali non è stata possibile l'elezione, dandone comunicazione al Consigli Direttivi Distrettuali interessati.

Il Comitato Elettorale Centrale, sulla base delle designazione pervenute e della nomina dei Presidenti e dei Vice Presidenti del Consigli Direttivi Distrettuali, provvede alla comunicazione della definitiva composizione degli Organi nazionali (Consiglio Direttivo Nazionale, Commissione Amministratrice Nazionale, Collegio Nazionale del Sindaci e Collegio Nazionale dei Probiviri) alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici firmatarie del C.C.N.L. ENEL,

al

primo firmatario del presentatori di lista, alla Direzione Personale dell'ENEL, nonché al Presidente della Commissione Amministratrice Nazionale uscente.

Entro 15 giorni dalla comunicazione di cui sopra, Il Presidente della Commissione Amministratrice Nazionale uscente convoca il Consiglio Direttivo Nazionale, il quale provvede immediatamente alla elezione del Presidente e dei Vice Presidenti della nuova Commissione Amministratrice Nazionale.

12. Sostituzione dei membri degli Organi Sociali

Le sostituzioni vengono effettuate con le seguenti modalità:

- i membri della Commissione Amministratrice Nazionale vengono sostituiti con nuove designazione da parte delle stesse Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici (o dei gruppi di soci) che avevano designato i membri da sostituire;
- i membri del Collegio Nazionale dei Sindaci e del Collegio Nazionale dei Probiviri vengono sostituita con nuove designazioni da parte delle stesse Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici che avevano designato i membri da sostituire;
- i membri dei Consigli Direttivi Distrettuali vengono sostituiti con i candidati immediatamente seguenti in graduatoria nella lista cui appartenevano i membri decaduti.

Qualora i nominativi seguenti in graduatoria nella lista cui appartenevano i membri decaduti risultino esauriti per cessazione dal servizio o per formale rinuncia, l'organizzazione sindacale o il primo firmatario nella cui lista i membri da sostituire siano stati a suo tempo eletti provvede, con propria designazione, all'integrazione dei posti resisi vacanti.

I subentranti restano in carica fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

13. Incompatibilità delle cariche

Le cariche di membro di Consiglio Direttivo Distrettuale, di Commissione Amministratrice Nazionale, di Collegio Nazionale del Sindaci e di Collegio Nazionale dei Probiviri sono tra loro incompatibili.

STATUTO ARCA

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

In base a quanto previsto dal Contratto collettivo di lavoro e dagli accordi stipulati in materia tra l'ENEL e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici firmatarie del contratto stesso è costituita fra tutti i dipendenti dell'ENEL l'associazione Nazionale Ricreativa, Culturale e Sportiva Dipendenti ENEL, denominata "ARCA" con sede in Roma.

ART. 2 - SCOPO E ATTIVITA'

L'ARCA programma, gestisce, coordina e sviluppa a tutti i livelli associativi, le attività ricreative, culturali, sportive e qualsiasi altra connessa o analoga attività promossa nell'ENEL in conformità dell'art. 11 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, del Contratto collettivo di lavoro e degli accordi sindacali sottoscritti in materia, a favore dei lavoratori ENEL in servizio, dei pensionati e rispettivi familiari.

L'Associazione opera in piena autonomia dai partiti politici.

Attività o manifestazioni aventi fini di lucro non sono compatibili con lo scopo sociale.

ART. 3 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà della medesima.

ART. 4 - ENTRATE

Per il conseguimento del fine sociale viene concordato fra l'ENEL e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro un apposito finanziamento.

Altre entrate dell'Associazione sono:

- i contributi associativi dei soci straordinari e aderenti;
- i contributi dei soci a fronte di specifiche prestazioni;
- i proventi, i contributi, liberalità e donazioni che pervengono all'Associazione da chiunque ed a qualsiasi titolo purché non in contrasto con i fini istituzionali della medesima.

ART. 5 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il termine di presentazione del progetto di bilancio di previsione è fissato al 31 ottobre dell'anno che precede quello di competenza. Il termine di approvazione del bilancio di previsione è fissato al 30 novembre dell'anno che precede quello di competenza.

Il termine di presentazione del progetto di bilancio consuntivo è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza.

Il termine di approvazione del bilancio consuntivo è fissato al 30 maggio dell'anno successivo a quello di competenza.

ART. 6 - SOCI

I soci si suddividono in:

- soci ordinari
- soci straordinari
- soci aggregati
- soci aderenti

6.1 Soci ordinari

Sono soci ordinari tutti i dipendenti dell'ENEL in attività di servizio (esclusi quelli in prova o assunti con contratto a termine) regolati dal C.C.N.L per i lavoratori elettrici dell'ENEL.

6.2 Soci straordinari

Sono ammessi in qualità di soci straordinari gli ex dipendenti dell'ENEL titolari di pensione diretta a carico del Fondo di previdenza elettrici o della CPDEL che presentino richiesta di iscrizione all'Associazione.

Non possono essere ammessi gli ex dipendenti il cui rapporto di lavoro si è risolto ai sensi dell'art. 35 lett. e g) del C.C.N.L- 25.1.1983.

I soci straordinari sono obbligati al versamento della quota annuale

nella misura stabilita dalla Commissione Amministratrice Nazionale.

6.3 Soci aggregati

Sono soci aggregati:

- i familiari conviventi dei soci ordinari e straordinari;
- il coniuge superstite, gli orfani ed equiparati dell'ex dipendente aventi diritto a pensione di reversibilità o indiretta a carico del Fondo di previdenza elettrici o dell'INPDAP.

6.4 Soci aderenti

Possono essere ammessi, a richiesta, in qualità di soci aderenti i lavoratori assunti dall'ENEL con contratto a termine, i dipendenti dell'ENEL con rapporto a tempo indeterminato regolato da altri contratti collettivi, nonché i lavoratori assunti dall'Associazione alle proprie dipendenze.

I soci aderenti sono obbligati al versamento di quote nella misura stabilita dalla Commissione Amministratrice Nazionale.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Il socio ordinario ha diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione.

I soci straordinari, aggregati e aderenti hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai Regolamenti.

I soci ordinari hanno diritto di elettorato attivo e passivo nelle forme stabilite dal Regolamento elettorale.

I soci straordinari hanno diritto di elettorato attivo e passivo nell'ambito dei Consigli Direttivi Distrettuali, secondo le norme del Regolamento elettorale.

Tutti i soci si impegnano all'osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti e delle risoluzioni prese dagli Organi dell'Associazione secondo le rispettive competenze statutarie.

Un terzo di tutti i soci ordinari può proporre modifiche statutarie alle Organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. ENEL e all'Associazione.

7.1 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per uno dei seguenti motivi:

- 1) per i soci ordinari, con la risoluzione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro o per recesso da notificare per iscritto;

- 2) per i soci straordinari e aderenti, con le dimissioni da notificare per iscritto;
- 3) per i soci straordinari e aderenti, quando, nonostante diffida, non effettuino il pagamento dei contributi associativi;
- 4) per i soci straordinari, aggregati e aderenti, quando viene meno uno dei requisiti necessari all'acquisizione della qualifica di socio;
- 5) per tutti i soci, quando:
 - a) non osservino le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti nonché le deliberazioni adottate dagli Organi statutari;
 - b) quando arrechino danno materiale e/o morale all'Associazione.

Nei casi di cui ai punti 3) e 4) la perdita della qualifica di socio è deliberata dai Consigli Direttivi Distrettuali di appartenenza, che decidono a maggioranza semplice dei presenti, dandone tempestiva comunicazione alla Commissione Amministratrice Nazionale.

Nei casi di cui al punto 5), la perdita della qualifica di socio è deliberata dalla Commissione Amministratrice Nazionale, sentito il parere del Consiglio Direttivo Distrettuale di appartenenza.

Tale delibera deve essere comunicata all'interessato con raccomandata e contro di essa è ammesso il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri entro trenta giorni dalla ricezione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La cessazione della qualifica di socio non dà titolo né al rimborso totale o parziale di quote versate né alla liquidazione di frazioni del patrimonio sociale.

Salvi i casi previsti dal punto 5) il socio ordinario può essere riammesso a domanda per una sola volta nell'arco del mandato di gestione triennale vigente.

ART. 8 - FREQUENTATORI ESTERNI

Alle condizioni, secondo i criteri e nei limiti stabiliti dalla Commissione Amministratrice Nazionale, nel rispetto dei Regolamenti concordati fra l'ENEL e le Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo di lavoro, possono partecipare alle attività svolte nell'ambito dell'Associazione i lavoratori dipendenti dal CESI, CISE, ISMES e SIET, nonché da altre Società nelle quali l'ENEL ha partecipazione di maggioranza.

Mediante convenzioni con altre Associazioni che svolgono la medesima

attività dell'ARCA e che per legge, regolamento o statuto fanno parte della stessa Organizzazione nazionale del tempo libero alla quale aderisce l'ARCA, possono stipularsi convenzioni per la partecipazione, a condizioni di reciprocità, dei rispettivi soci alle attività ricreative, culturali e sportive. La stipula di tali convenzioni deve essere preventivamente autorizzata dalla Commissione Amministratrice Nazionale.

ART. 9 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell'Associazione si articola nei seguenti livelli:

- centrale;
- distrettuale.

Il numero e le sedi degli Organi distrettuali dell'Associazione coincidono con quelli dei Distretti ed Esercizi Distrettuali previsti dalla organizzazione territoriale dell'ENEL, fatta eccezione per la Sardegna, per la quale è previsto un unico Organo distrettuale. Tale numero è attualmente pari a 24.

ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- il Consiglio Direttivo Nazionale
- la Commissione Amministratrice Nazionale
- il Presidente
- i Consigli Direttivi Distrettuali
- il Collegio Nazionale dei Sindaci
- il Collegio Nazionale dei Probiviri.

10.1 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

E' il massimo organo rappresentativo dei soci, inteso come superiore livello di espressione delle loro attese e della loro capacità di controllo sulla vita dell'Associazione. E' la sede di elaborazione politica delle proposte, di confronto delle posizioni, di composizione delle volontà progettuali espresse dai suoi componenti in rappresentanza di tutti i soci.

E' investito dei poteri che scaturiscono dal presente Statuto, nonché dagli accordi e dai contratti collettivi stipulati fra l'ENEL e le Organizzazioni sindacali firmatarie del C.c.l..

Esso definisce le politiche e formula gli orientamenti per la vita e lo sviluppo dell'Associazione. A tal fine determina le linee programmatiche e i criteri generali di promozione e sviluppo delle attività istituzionali per il raggiungimento degli scopi indicati nel precedente articolo 2.

Per realizzare compiutamente tali scopi, adotta le scelte necessarie a stimolare l'attiva partecipazione dei soci e a determinare, prioritariamente, la soddisfazione delle loro esigenze nel campo assistenziale, culturale e della gestione del tempo libero.

E' costituito da 48 componenti eletti nei Consigli Direttivi Distrettuali, Individuati secondo le norme del Regolamento elettorale, nonché dai componenti della Commissione Amministratrice Nazionale, una volta eletta.

Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge, tra I componenti della Commissione Amministratrice Nazionale, il Presidente e I due Vice Presidenti.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale assume le proprie deliberazioni a maggioranza semplice dei presenti. Peraltro, per le deliberazioni concernenti Il piano pluriennale delle attività, Il bilancio annuale (preventivo e consuntivo), I regolamenti delle attività e le modifiche statutarie è necessario Il voto favorevole della maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti (cioè 37 componenti).

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il compito di:

- approvare il piano pluriennale di medio e lungo periodo delle attività;
- approvare il bilancio annuale preventivo delle attività, con l'indicazione dei costi che presuntivamente saranno sostenuti per ciascuna di esse, nei rispetto della ripartizione del finanziamento concordata tra l'ENEL e le Organizzazioni sindacali firmatarie del C.c.l. e, contestualmente, approvare il programma di attribuzione delle risorse finanziarie ai Consigli Direttivi Distrettuali;
- approvare il bilancio consuntivo annuale;
- approvare in corso d'anno modifiche dei programmi che comportino rilevanti variazioni di bilancio;
- ratificare i Regolamenti delle attività istituzionali concordati fra l'ENEL e le Organizzazioni sindacali firmatarie del C.c.l.;
- ratificare le modifiche statutarie concordate fra l'ENEL e le Organizzazioni sindacali firmatarie del C.c.l.;
- deliberare, su proposta della Commissione Amministratrice Nazionale, in merito all'articolazione periferica

dell'Associazione;

- indicare, su proposta della Commissione Amministratrice Nazionale, i criteri generali per la definizione dell'organico e del trattamento economico e normativo del personale dell'Associazione;

- approvare, su proposta della Commissione Amministratrice Nazionale, le norme attrattive dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente su richiesta della Commissione Amministratrice Nazionale almeno due volte l'anno nonché per l'approvazione delle eventuali variazioni di bilancio e allorquando la maggioranza dei componenti del Consiglio medesimo ne faccia formale richiesta indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti, all'uopo delegato.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale della struttura tecnico-amministrativa o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Direttori Generali all'uopo delegato.

10.2 COMMISSIONE AMMINISTRATRICE NAZIONALE

La Commissione Amministratrice Nazionale è chiamata a garantire il corretto perseguimento degli scopi dell'Associazione, dando attuazione alle scelte operate dal Consiglio Direttivo Nazionale, in conformità delle linee programmatiche e degli orientamenti fissati dal Consiglio medesimo, mediante la formulazione di obiettivi operativi e di priorità per il conseguente affidamento alla struttura tecnico-amministrativa affinché ne curi la realizzazione con criteri di gestione ottimali. La Commissione Amministratrice Nazionale è composta da 7 membri. Il Presidente e i due Vice Presidenti dell'Associazione sono compresi nel numero dei 7 componenti della Commissione Amministratrice Nazionale.

La ripartizione dei posti nell'ambito della Commissione Amministratrice Nazionale viene effettuata proporzionalmente al numero dei voti validi complessivamente riportati da ciascuna lista nell'elezione di tutti i Consigli Direttivi Distrettuali, applicando il sistema proporzionale puro.

L'assegnazione dei posti avviene, tra i soci ordinari, su designazione delle Organizzazioni sindacali (o dei gruppi di soci) cui sono stati attribuiti i seggi.

Un rappresentante designato dall'ENEL partecipa ai lavori della Commissione Amministratrice Nazionale con diritto di esprimere parere consultivo, non vincolante, in merito alle determinazioni di competenza della Commissione stessa.

La Commissione Amministratrice Nazionale rivolgerà in modo prioritario la sua attenzione alla promozione ed allo sviluppo della partecipazione attiva dei soci.

A tale fine formulerà proposte al Presidente affinché indirizzi la Direzione Generale verso idonee iniziative di ricerca e di studio delle tendenze evolutive dei bisogni e delle richieste dei soci, in modo da far corrispondere i risultati cui è chiamata a realizzare la struttura tecnico-amministrativa alle aspettative dei soci stessi. In tale prospettiva potrà promuovere appositi incontri con gli Organi rappresentativi distrettuali dell'Associazione secondo programmi mirati, riservando una particolare attenzione alla salvaguardia dell'immagine dell'Associazione sia presso i soci che verso il mondo esterno.

E' suo compito:

- indire le elezioni con le quali i soci scelgono i loro rappresentanti alla guida degli Organi dell'Associazione, osservando i termini e le norme contenute nei Regolamento elettorale;
- richiedere al Presidente la convocazione in seduta ordinaria e straordinaria del Consiglio Direttivo Nazionale;
- proporre al Consiglio Direttivo Nazionale, il piano pluriennale di medio e lungo periodo, il bilancio annuale, preventivo e consuntivo, i programmi generali di attività, predisposti dalla struttura tecnico-amministrativa, provvedendo a redigere le annesse relazioni sugli obiettivi e sull'andamento della gestione;
- proporre al Consiglio Direttivo Nazionale eventuali variazioni del bilancio in corso d'anno, rese necessarie da eccezionali e validi motivi;
- deliberare l'assegnazione dei mezzi finanziari alle strutture periferiche sulla base del programma di attribuzione approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale secondo quanto previsto dai piani e dal bilancio;
- conferire nell'ambito dei poteri di propria competenza ed in osservanza degli specifici Regolamenti, le deleghe necessarie a garantire un'efficace ed efficiente funzionamento dell'Associazione;
- analizzare i rendiconti periodici redatti a cura della struttura tecnico-amministrativa, verificandone la coerenza con i preventivi approvati;
- deliberare sugli impegni di spesa dell'Associazione che non siano delegabili per Regolamento ad agli Organi o alla struttura tecnico-amministrativa;
- proporre al Consiglio Direttivo Nazionale le norme attuative dello Statuto;
- determinare le procedure applicative dei Regolamenti di attività, nonché le eventuali variazioni;

- deliberare la condotta dell'Associazione su tutte le materie di lite attiva o passiva, davanti all'autorità di qualsiasi ordine o grado, sentito il parere della Direzione Generale;
- coordinare e controllare le determinazioni di competenza dei Consigli Direttivi Distrettuali;
- formulare proposte al Consiglio Direttivo Nazionale in merito all'articolazione periferica dell'Associazione, sulla base di organici progetti predisposti a cura della struttura tecnico-amministrativa e presentati dal Direttore Generale;
- vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle relative norme attuative, nonché dei Regolamenti di attività;
- deliberare il disegno organizzativo, o eventuali modifiche, della struttura tecnico-amministrativa centrale e periferica proposto dal Direttore Generale per esigenze di razionale funzionamento, in osservanza dei criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale; nominare o assumere i dirigenti oculatamente scelti all'interno o all'esterno in ragione delle loro indiscutibili qualità ed esperienze professionali; deliberare in materia di accordi sindacali, di trattamenti economici e normativi per il personale, applicando gli indirizzi espressi sulla materia dal Consiglio Direttivo Nazionale; deliberare sui programmi di assunzione del personale e, per i livelli di "quadro" e di "dirigente, sulle promozioni del personale in servizio;
- deliberare, in coerenza con i criteri di indirizzo generale espressi dal Consiglio Direttivo Nazionale, sugli acquisti, comodati, locazioni e alienazioni di beni immobili;
- ratificare in merito agli acquisti e alienazioni di beni mobili iscritti in pubblici registri, proposti dai Consigli Direttivi Distrettuali, nell'ambito del budget approvato;
- deliberare la costituzione di garanzie reali;
- nominare i consulenti di qualsiasi branca e attività anche su proposta e, dove ritenuto necessario, con il parere del Direttore Generale;
- deliberare in merito all'adesione dell'Associazione ad una Organizzazione nazionale del tempo libero, ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'art. 8;
- definire le modalità di costituzione e di funzionamento delle Sezioni di attività, nel rispetto dei principi e dei criteri concordati tra l'ENEL e le Organizzazioni sindacali firmatarie del C.c.l..

Le riunioni della Commissione Amministratrice Nazionale sono convocate ogniqualvolta se ne presenti la necessità e, comunque, almeno una volta al mese, dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti all'uopo delegato.

Per la validità delle sedute della Commissione Amministratrice Nazionale è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, nonché la presenza del rappresentante dell'ENEL

Per la validità delle deliberazioni - che sono proposte dal Comitato di Presidenza, di norma unitariamente - è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che per le deliberazioni concernenti le norme regolamentari, I piani e

i

bilanci, la pianta organica, l'assunzione e nomina di dirigenti della struttura tecnico - amministrativa, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti (cioè 5 componenti).

sua

Alle riunioni della Commissione Amministratrice Nazionale partecipa, senza diritto al voto, il Direttore Generale o, in caso di assenza o impedimento, uno dei Vice Direttori Generali all'uopo delegato.

la

nomina

gli

In tutti i casi in cui risulti impossibile lo svolgimento dei compiti da parte di un Consiglio Direttivo Distrettuale, ovvero qualora il medesimo non ottemperi agli obblighi statutari o pregiudichi con il suo comportamento omissivo gli adempimenti amministrativi contabili e fiscali necessari per il corretto funzionamento delle attività,

Commissione Amministratrice Nazionale provvede alla dispensa temporanea dall'incarico dell'Organismo in questione ed alla

di tre delegati scelti tra i soci ordinari, assicurando foro

strumenti e la necessaria assistenza affinché assumano, per il tempo occorrente al ripristino della normalità, i poteri dell'Organismo medesimo.

Contestualmente alla nomina dei delegati, la Commissione Amministratrice Nazionale stabilirà il termine del mandato a loro conferito, scaduto il quale provvederà alla reintegrazione dei

componenti dell'Organismo sociale, ovvero alla proroga di tale mandato, ovvero alla definitiva dispensa dall'incarico, indicando, in quest'ultimo caso, nuove elezioni per la ricostituzione dell'Organismo in questione fino all'ordinaria scadenza triennale.

10.2 BIS - IL PRESIDENTE

convoca

in

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione anche in giudizio e quindi tutti i poteri ad essa connessi; convoca formalmente il Consiglio Direttivo Nazionale e lo presiede;

la Commissione Amministratrice Nazionale e la presiede; compie

nome dell'Associazione tutti gli altri esclusi quelli di competenza degli altri Organi dell'Associazione.

il

Per quanto riguarda gli altri che comportano l'esecuzione degli impegni di spesa e l'utilizzo delle disponibilità finanziarie esistenti nei conti presso banche o altri enti consimili,

Presidente dell'Associazione opera con firma abbinata a quella di un Vice Presidente; altresì conferisce procure e deleghe, in osservanza degli specifici Regolamenti e procedure, al Direttore Generale con

firma abbinata ad un Vice Direttore Generale, per le operazioni di cassa corrente, per gli atti dovuti, per quelli routinari o di mera esecutività nell'ambito della gestione.

Il Presidente e i due Vice Presidente costituiscono il Comitato di Presidenza.

Il Presidente conferirà delega ad uno dei Vice Presidenti per essere sostituito nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento breve; per assenze o impedimenti prolungati, la delega sarà data ad uno dei Vice Presidenti della Commissione Amministratrice Nazionale.

Per il migliore espletamento del suo mandato, Il Presidente, udita la Commissione Amministratrice Nazionale, potrà conferire al Vice Presidenti deleghe per specifiche competenze.

10.3 - CONSIGLIO DIRETTIVO DISTRETTUALE

E' l'organo elettivo che rappresenta i soci a livello distrettuale. Ad esso sono dimesse le determinazioni per la realizzazione delle attività istituzionali a favore dei soci residenti nel territorio di competenza, attuando i programmi e utilizzando le risorse attribuite, nel rispetto degli orientamenti espressi dal Consiglio Direttivo Nazionale e resi esecutivi dalla Commissione Amministratrice Nazionale; tutto ciò nei limiti della delega conferitagli dalla Commissione medesima.

L'attività del Consiglio Direttivo Distrettuale sarà rivolta prioritariamente a conseguire il massimo coinvolgimento e soddisfazione dei soci, per cui orienterà la sua azione affinché la partecipazione attiva dei soci alle iniziative e alla vita dell'Associazione risulti sempre elevata.

Sono, in particolare, compiti del Consiglio Direttivo Distrettuale:

- contribuire alla definizione del programma delle attività, promuovendo, a tal fine, appositi incontri e riunioni di consultazione con animatori e responsabili delle sezioni di attività esistenti sul territorio di competenza;

- approvare proposte di programma pluriennale e annuale di attività e dei fabbisogni finanziari relativi, sulla base di elaborati predisposti dalla struttura tecnico-amministrativa distrettuale, coordinandone poi la realizzazione nel rispetto del budget autorizzato;

- deliberare in materia di impegni di spesa in esecuzione e nell'ambito delle deleghe conferitegli dalla Commissione Amministratrice Nazionale.

L'esecuzione di tali impegni è affidata alla struttura tecnico-amministrativa.

Il Consiglio Direttivo Distrettuale è composto da:

- 5 membri nei distretti sino a 2.000 soci ordinari;
- 7 membri nei distretti con oltre 2.000 soci ordinari.

Nei Consigli Direttivi Distrettuali I soci straordinari saranno

rappresentati da un proprio membro, senza diritto di voto, eletto secondo le norme del Regolamento elettorale. Il rappresentante dei soci straordinari si aggiunge al numero dei componenti del Consiglio Direttivo Distrettuale.

Per i soci ordinari, il Consiglio Direttivo Distrettuale viene eletto, su liste, dai soci ordinari stessi nell'ambito distrettuale di competenza territoriale.

Possano presentare liste:

- le Organizzazioni sindacali firmatarie del C.c.l. in vigore al momento delle elezioni;
- i soci ordinari, purché la lista sia sottoscritta da almeno il 15% degli aventi diritto al voto appartenenti all'ambito distrettuale di competenza.

La ripartizione dei posti nel Consiglio Direttivo Distrettuale viene effettuata proporzionalmente al numero dei voti validi riportati da ogni singola lista, applicando il sistema proporzionale puro.

Il Consiglio Direttivo Distrettuale elegge fra i suoi membri un Presidente e due Vice Presidenti che costituiscono il Comitato di Presidenza.

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo Distrettuale occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti rappresentanti dei soci ordinari.

Per la validità delle deliberazioni - che sono proposte dal Comitato di Presidenza, di norma unitariamente - è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che per le deliberazioni concernenti l'elezione del Presidente e dei Vice presidenti nonché i programmi di attività e i relativi fabbisogni finanziari per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti (4 o 5 componenti, a seconda che il Consiglio Direttivo Distrettuale sia composto da 5 o da 7 membri). Sino a quando non venga raggiunta la maggioranza qualificata, il Presidente e i Vice Presidenti saranno provvisoriamente gli eletti con il maggior numero di preferenze, rispettivamente, della prima, della seconda e della terza lista che hanno riportato il maggior numero di voti nella elezione del Consiglio Direttivo Distrettuale.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo Distrettuale, esercita nell'ambito di competenza della struttura distrettuale i poteri connessi alla rappresentanza dell'Associazione sia nei rapporti con i soci che con i terzi, nei limiti del mandato conferitogli dalla Commissione Amministratrice Nazionale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a questo conferiti sono attribuiti, nei limiti di cui sopra, al Vice Presidente all'uopo delegato dal Presidente per brevi periodi, ovvero dal Consiglio Direttivo Distrettuale per assenze o Impedimenti prolungati.

Il Presidente, nell'esercizio del suo mandato, si avvale della collaborazione attiva dei Vice Presidenti cui potrà affidare incarichi specifici per seguire settori o attività di particolare significato e rilevanza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Distrettuale sono convocate almeno una volta al mese. Il Presidente è tenuto a mettere all'o.d.g. gli argomenti proposti da uno o più membri del Consiglio medesimo.

10.4 COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI

Il Collegio Nazionale dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e tre supplenti designati, anche tra i non soci, in numero di un membro effettivo e un membro supplente, da ciascuna delle tre Organizzazioni sindacali che hanno riportato complessivamente il maggior numero di voti nelle elezioni di tutti i Consigli Direttivi Distrettuali.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

I compiti del Collegio Nazionale dei Sindaci sono quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice civile.

In particolare, il Collegio Nazionale dei Sindaci è tenuto ad indire le elezioni degli Organi dell'Associazione nel caso in cui a ciò non abbia provveduto la Commissione Amministratrice Nazionale nel termine previsto dal Regolamento elettorale. I componenti del Collegio dovranno essere iscritti al ruolo dei revisori dei conti o all'albo dei dottori commercialisti o all'albo dei ragionieri.

10.5 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti designati tra i soci ordinari, in numero di un membro effettivo ed un membro supplente, da ciascuna delle tre Organizzazioni sindacali che hanno riportato complessivamente il maggior numero di voti nelle elezioni di tutti i Consigli Direttivi Distrettuali.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

E' rimessa alla decisione del Collegio Nazionale dei Probiviri la risoluzione delle controversie insorte tra il socio e gli Organi dell'Associazione in merito all'osservanza dei doveri dei soci.

Il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri deve essere presentato

- a pena di decadenza - entro 30 giorni dalla notificazione o effettiva conoscenza del provvedimento impugnato e deve essere notificato a cura del Collegio all'organo sociale interessato.

Il Collegio decide inappellabilmente entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

ART. 11 - CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto hanno la durata di tre anni e sono rinnovabili.

La durata delle cariche è prorogata, rispetto alla originaria scadenza, fintantochè non si sia provveduto alla elezione dei nuovi componenti degli Organi sociali.

Tutte le cariche sociali conferite ai soci sono gratuite.

Le cariche di membro degli Organi ai diversi livelli, del Collegio Nazionale dei Sindaci e del Collegio Nazionale dei Probiviri sono tra loro incompatibili; è parimenti incompatibile la qualità di dipendente dell'Associazione con qualsiasi carica negli Organi sociali.

ART. 12 - ELEZIONI

Le elezioni degli Organi dell'Associazione si svolgeranno in unica sessione - fatta eccezione per il caso contemplato all'ultimo comma del punto 10.2 nell'intero territorio nazionale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale concordato fra l'ENEL e le Organizzazioni sindacali firmatarie del C.c.l.. Le elezioni ordinarie si svolgeranno ogni tre anni.

ART. 12 BIS - SEZIONI DI ATTIVITA'

Al fine di favorire l'impegno e la partecipazione del soci, le attività ricreative, culturali e sportive - ferma restando la struttura organizzativa dell'Associazione articolata su due livelli (centrale e distrettuali) - possono svilupparsi anche su base volontaria e a titolo gratuito attraverso Sezioni di attività, nel rispetto dei principi e secondo i criteri concordati tra l'ENEL e le Organizzazioni sindacali firmatarie del C.c.l..

Le modalità di costituzione e di funzionamento delle Sezioni sono stabilite dalla Commissione Amministratrice Nazionale.

ART. 13 - STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA

L'Associazione per il perseguimento dei suoi scopi, si avvale della

struttura tecnico-amministrativa alla quale è demandato lo svolgimento di tutti i compiti e adempimenti necessari a realizzare tali scopi, in
coerenza con le linee programmatiche e con gli orientamenti espressi dal Consiglio Direttivo Nazionale ed in conformità degli obiettivi operativi e delle priorità fissate dalla Commissione Amministratrice Nazionale.

La guida della struttura tecnico-amministrativa è affidata al Direttore Generale che è responsabile delle azioni della struttura e che risponde del proprio operato al Presidente dell'Associazione. Egli è coadiuvato da due Vice Direttori Generali, che rispondono del proprio operato al Direttore Generale.

Il Direttore Generale è responsabile dell'applicazione delle decisioni prese dagli Organi istituzionali nelle sedi di competenza. Egli elabora altresì le indicazioni strategiche e le politiche generali espresse dagli Organi rappresentativi ed in particolare dalla Commissione Amministratrice Nazionale, convertendole in linee di azione, cui dovrà uniformarsi la
struttura dipendente. In tal senso formula i criteri operativi generali per le diverse aree di competenza, concretizzando la pianificazione pluriennale, il budget, i sistemi di controllo di gestione, gli standard qualitativi; altresì valutando e allocando le risorse in modo coerente ai piani e ai programmi di azione di cui avrà ottenuto la necessaria approvazione da parte dei competenti Organi istituzionali in
tempi
utili
per la loro attuazione.

Il Direttore Generale predispone un idoneo disegno organizzativo della
struttura, definendo contenuti e livelli delle funzioni dipendenti, centrali e periferiche, che dovranno risultare adeguati per qualità e quantità alla realizzazione del mandato affidato alla Direzione Generale e alla struttura dipendente.

Predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuale accompagnando quest'ultimo con una adeguata relazioni tecnica. Redige altresì, insieme agli strumenti sopradescritti, Regolamenti e procedure di funzionamento finalizzati al continuo miglioramento e alla sempre maggiore aderenza delle azioni che la struttura tecnico-amministrativa è tenuta ad adempiere per la realizzazione degli scopi istituzionali in termini di massimo coinvolgimento, partecipazione e soddisfazione dei soci.

Il Direttore Generale è pertanto responsabile dell'attivazione,
organizzazione e controllo della struttura dipendente, centrale
e
periferica, per un efficace svolgimento delle attività ed una efficiente erogazione dei servizi, nel rispetto dei programmi e dei tempi indicati, con una gestione corretta e trasparente che ottimizzi il rapporto costi/benefici.

Il Direttore Generale costituisce l'unico interlocutore degli Organi direttivi dell'Associazione.

Per il miglior espletamento del suo mandato, Il Direttore Generale può conferire al Vice Direttori Generali deleghe per specifiche competenze.

ART. 14 - TENUTA DELLE SCRITTURE

Tutte le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione, nonché gli atti per i quali sia necessario, devono essere trascritti sui libri preventivamente bollati e vidimati in conformità dell'art. 2215 C.C..

ART. 14 BIS - GESTIONE COMMISSARIALE DELL'ASSOCIAZIONE

Nel caso di verificata impossibilità di funzionamento dell'Associazione, l'ENEL e le Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo di lavoro possono concordare una gestione commissariale dell'Associazione al fine di garantire la continuità della gestione e l'erogazione delle prestazioni.

Tale gestione commissariale - affidata ad un componente per ciascuna Organizzazione sindacale che ha riportato complessivamente il maggior

numero di voti nelle elezioni di tutti i Consigli Direttivi Distrettuali - provvede, entro 90 giorni, ad avviare tutte le procedure per ripristinare il normale svolgimento delle attività. Decorso inutilmente tale termine provvede, in alternativa:

- a indire nuove elezioni;
- ad avviare le operazioni necessarie per dare attuazione all'art. 15 dello Statuto.

ART. 15 - SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si scioglie:

- per concorde volontà dell'ENEL e delle Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo di lavoro;
- per iniziativa di almeno il 75% dei soci ordinari, salvo verifica da parte dell'ENEL e delle Organizzazioni sindacali stesse della regolarità delle relative sottoscrizioni;
- per impossibilità del conseguimento del fine sociale.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale è destinato a finalità di utilità generale, sulla base di accordi tra l'ENEL e le Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo di lavoro.

ART. 16 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente richiamato e previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice civile.

ART. 38 - RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

In relazione a quanto previsto dal Protocollo Governo - Parti sociali del

23 luglio 1993 in materia di assetti contrattuali nonché dall'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.).

si conviene quanto segue:

1. La presente intesa disciplina la costituzione delle R.S.U. assumendo quale regolamentazione generale quella scaturita dall'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 che a regolazione della materia è stato stipulato, per la generalità del settore industriale, tra le Organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria.

2. Ad iniziativa congiunta o disgiunta delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente C.c.], in ciascuna delle seguenti Unità produttive (Direzione Generale; Direzioni Compartimentali; Direzioni Distrettuali; Zone; Centro Nazionale di Controllo;

Attività

geotermiche: a) Unità laboratorio, b) RIG, c) Unità perforazioni, d) Unità costruzione e manutenzione; centrali termoelettriche; nuclei operativi idroelettrici; aree regionali COT; STT SMP; USE; Distaccamento di Pisa dell'USE di Firenze; Centrali elettronucleari; Sedi distaccate DCO; Gruppo avviamento DCO; Gruppo costruzioni DCO; Laboratorio Centrale di Piacenza; Centri di ricerca; Area sperimentale di Santa Gilla) viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori, secondo la disciplina prevista dal Regolamento per le elezioni delle R.S.U. (all. 1).

Le Unità organizzative della DPT e della DSR non comprese tra le Unità produttive sopra indicate, afferiscono alle Unità produttive individuate nell'allegato 2.

3. L'iniziativa per la costituzione delle R.S.U. può essere assunta anche da Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che accettino con espressa

dichiarazione scritta la presente regolamentazione e siano in grado di corredare la lista con un numero di firme di lavoratori dipendenti pari al 5% degli aventi diritto al voto. A tale fine, l'organico di

riferimento per la determinazione del numero di firme dei lavoratori, che deve essere pari almeno al 5% dei dipendenti aventi diritto al voto in forza all'Unità produttiva, sarà quello dell'ultimo giorno del mese precedente quello della indizione dell'elezione.

4. L'allegato n. 3 individua, per ciascuna Unità produttiva, il numero dei componenti le R.S.U. con riferimento all'organico alla data del 31.12.1995.

5. Alla costituzione delle R.S.U. si procede, per i due terzi dei seggi, mediante elezione a suffragio universale e con sistema proporzionale tra le liste concorrenti. Il residuo terzo viene assegnato alle liste

presentate dalle Organizzazioni sindacati firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'Azienda e alla sua copertura si procede, mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti. Nella definizione dei collegi elettorali, al fine

della distribuzione dei seggi, si terrà conto delle articolazioni organizzative dell'Azienda nonché delle categorie professionali di significativa incidenza in essa operano, al fine di garantire un'adeguata composizione della rappresentanza anche con riguardo alla categoria dei quadri. Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere in relazione alle rispettive consistenze di lavoratrici e di lavoratori presenta in ogni Unità produttiva".

Nelle Unità produttive dove sono significativamente presenta lavoratori con la qualifica di quadro ai fini della garanzia delle rappresentanze, il sistema elettorale dovrà prevedere appositi collegi e liste specifiche.

6. I numeri sono comprensivi della quota del 33% spettante ai soggetti presentatori di liste di cui al precedente punto 2.
7. Le variazioni del numero dei lavoratori di ciascuna Unità produttiva, comportano un diverso numero dei componenti le R.S.U., saranno considerate utili al momento della relativa nuova elezione. In caso di integrale accorpamento di più Unità produttive, le relative R.S.U. decadranno e si procederà a nuove elezioni.
8. I componenti le R.S.U. restano in carica 3 anni. L'iniziativa per i successivi rinnovi potrà essere assunta anche dalle R.S.U. ed, in ogni caso, dovrà essere esercitata non prima del 6° mese e non oltre il 3° mese antecedente la scadenza del mandato.
9. Le R.S.U. sostituiscono le strutture di cui all'art. 38 del C.c.l. 26.7.1991 e subentrano alle eventuali R.S.A. nelle funzioni loro espressamente demandate dalla Legge 300/70. I componenti le R.S.U. assorbono integralmente i diritti riconosciuti dalla suddetta legge ai dirigenti delle R.S.A.. Le Parti si danno atto che, in caso di mancato rinnovo delle R.S.U., le competenze delle R.S.U. stesse saranno assunte dalle competenti strutture delle Organizzazioni sindacali.
10. Le R.S.U. subentrano alle rappresentanze di cui all'art. 38 C.c.l. nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti.

Le R.S.U. possono stipulare accordi a livello di Unità produttiva nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal Contratto collettivo nazionale.

Qualora nello svolgimento delle funzioni proprie una R.S.U. dovesse

valutare la necessità di dare luogo ad iniziative di mobilitazione finalizzate al corretto ed integrale svolgimento del proprio mandato,

potrà decidere e conseguentemente proporre alle competenti strutture delle Federazioni di categoria azioni di lotta. Dette strutture, verificato che le motivazioni a sostegno delle iniziative di mobilitazione rientrano fra le competenze delle R.S.U. - restando esse stesse responsabili di quanto prevede la legge 146/90 - proclameranno e comunicheranno alle Controparti le azioni di sciopero.

11. Ai componenti le R.S.U. verranno complessivamente concessi permessi retribuiti per un ammontare di ore annue non superiore a quello rappresentato dal numero di lavoratori dipendenti da ogni Unità produttiva alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

12. E' fatto salvo in favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie del C.c.l. applicato nell'Azienda il diritto ad indire e gestire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 6 delle 12 ore annue retribuite, di cui agli artt. 47 del C.c.n.l.; in ogni caso la singola

Organizzazione

sindacale è titolare di due ore, mentre l'utilizzazione congiunta del pacchetto produce una riduzione pro quota delle stesse; le ' restano sei ore possono essere indette e gestite congiuntamente dalle R.S.U. alle Organizzazioni sindacali competenti. A tal fine, l'ENEL predisporrà una specifica procedura di contabilizzazione individuale delle ore di assemblea.

13. I componenti delle R.S.U. restano in carica per tre anni al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni

dall'incarico o di risoluzione del rapporto di lavoro di un componente, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti

appartenente alla medesima lista. Oltre che per la scadenza del mandato e per dimissioni, si perde la titolarità di componente le Rappresentanze Sindacali Unitarie anche nel caso di revoca della

iscrizione alla Organizzazione di appartenenza presentatrice della lista nella quale è avvenuta la elezione e quindi anche per iscrizione ad altri Organi sindacale o Associazione.

Come nel caso delle dimissioni, subentra il primo dei non eletti della lista nell'ambito del collegio di elezione del lavoratore interessato.

Per i componenti le R.S.U. designata dalle OO.SS. firmatarie del c.c.l., valgono le stesse causali di decadenza; essi saranno sostituiti dalle medesime OO.SS. designando.

Le sostituzioni dei componenti delle R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo secondo le modalità previste dal presente accordo.

14. Le Organizzazioni sindacali firmatarie del c.c.l., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire le RSA ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300/1970.

15. Le operazioni connesse con l'elezione delle R.S.U. saranno svolte di norma contestualmente nelle varie Unità produttive nel rispetto delle esigenze di lavoro. Allo scopo saranno presi opportuni accordi tra le Parti stipulanti il presente accordo.

NORMA TRANSITORIA

Le parti convengono che le prime elezioni per la costituzione delle R.S.U. avverranno entro..... mesi dalla data di stipula del presente accordo. Le Parti si riservano di armonizzare tempi e modalità di costituzione dei R.L.S. - di cui all'accordo sindacale 1° giugno 1995 - con quelli delle R.S.U..

DICHIARAZIONI A VERBALE

1. Le Parti si danno atto che laddove l'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 fa riferimento ad Associazioni industriali locali o territoriali (punti 19 e 20 dell'Accordo stesso) deve intendersi Direzione aziendale competente.
2. Resta inteso che nelle Unità produttive nelle quali vi sia una significativa presenza di quadri, ai fine di garantire un'adeguata composizione della rappresenti la soglia del 5% va riferita al numero dei quadri presenta nell'Unità produttiva stessa.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo Interconfederale 20.12.1993.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle Parti stipulanti con preavviso di almeno 4 mesi. Le R.S.U. restano comunque in carica fino al termine del loro mandato.
2. Le Parti concordano che, qualora intervenga una disciplina legislativa volta a regolamentare la materia oggetto del presente accordo, si procederà al riesame dello stesso per la relativa armonizzazione ne.

ALL. N. 1 - REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DELLA R.S.U.

1 - MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle R.S.U., le organizzazioni sindacali firmatarie del C.c.n.l. applicato in Azienda, congiuntamente o disgiuntamente, o le R.S.U. uscenti, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo a disposizione delle R.S.U. e da inviare alla Direzione dell'Unità interessata.

2 - QUORUM PER LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI

1. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, stipulanti il presente accordo, sono impegnate a favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.
3. Nei casi in cui detto quorum non venga raggiunto in occasione della prima consultazione, verranno indette nuove elezioni che saranno valide indipendentemente dal numero dei lavoratori che esercitano il diritto di voto e che si te entro i 10 giorni successivi alla data delle precedenti elezioni previo accordo ccn la competente Direzione aziendale.

3 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Hanno diritto di elettorato attivo tutti i lavoratori non in prova dell'unità produttiva alla data delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo i lavoratori non in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in forza all'Unità produttiva ara data delle elezioni. Sono inoltre fatte salve le eccezioni previste al successivo 4° comma dell'art. 4.

4 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE

1. All'elezione delle R.S.U. possono concorrere liste elettorali presentato dalle:
 - a) Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'azienda e dell'accordo interconfederale per la costituzione delle R.S.U.;
 - b) Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ad atto costitutivo, a condizione che accettino con espressa dichiarazione scritta la presente regolamentazione e siano in grado di corredare la lista con un numero di firme di lavoratori dipendenti pari al 511/o degli aventi diritto al voto.
2. Ogni Associazione sindacale non può presentare più di una liste in ciascun collegio elettorale.
3. Le liste debbono essere presentate, dai soggetti a ciò legittimati, alla Direzione aziendale dell'Unità produttiva interessati entro il 15° giorno precedente la data di inizio delle elezioni; l'ora di scadenza si intende fissata alle ore 12 del 15° giorno. La Direzione aziendale rilascia ricevuta alle Associazioni" sindacali presentatrici di aste e trasmette alla Commissione elettorale le liste stesse entro il primo giorno lavorativo successivo a quello del suddetto termine di 15 gg. precedente la data di inizio delle elezioni.
4. Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista, i membri della Commissione elettorale nonché gli scrutatori.

5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista, sottoscrivendola per accettazione. Ove un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al successivo punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste. E' fatta salva la facoltà delle Associazioni sindacali di integrare la lista con altro candidato.

6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la R.S.U. da eleggere nel collegio.

5 - COMMISSIONE ELETTORALE

1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole Unità produttive viene costituita una Commissione elettorale.

2. La Commissione elettorale è composta da lavoratori dell'Azienda, non candidati, designati in modo paritetico, nella misura di uno per ognuna delle Associazioni sindacali presentatrici delle liste, entro il 15° giorno precedente la data di inizio delle elezioni. I nominativi dei lavoratori designati dovranno essere comunicati, sempre entro il suddetto termine, alla competente Direzione aziendale.

3. La Commissione elettorale s'intende costituita subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste.

6 - COMPITI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione elettorale, alla quale vengono consegnate le liste entro il primo giorno lavorativo successivo al termine di presentazione delle liste stesse, ha il compito di:

- a) ricevere le liste e verificarne la rispondenza ai requisiti previsti dal presente regolamento;
- b) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale;
- c) dare comunicazione alle Associazioni sindacali che hanno presentato le liste del numero e dell'ubicazione dai seggi, almeno 5 giorni prima della data di inizio delle votazioni;
- d) nominare i Presidenti di seggio tra gli elettori non candidati, non oltre le 48 ore che precedono l'inizio delle votazioni, dandone contestualmente comunicazione alla competente Direzione aziendale;
- e) pubblicare le liste elettorali;
- f) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei

voti;

- g) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente regolamento;
- h) redigere il verbale conclusivo delle operazioni elettorali, fornendone contestualmente copia alla competente Direzione aziendale;
- i) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi ai candidati eletti, alle Direzioni competenti, alle Associazioni sindacali presentatrici di liste ed a tutti i lavoratori, mediante affissione all'albo di cui al punto 1, entro 48 ore dalla chiusura dei seggi.

2. La Commissione, in caso di votazione, assume le sue decisioni a maggioranza semplice.

7 - PUBBLICAZIONE AZIONE DELLE LISTE

1. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data di inizio delle elezioni.

8 - SCRUTATORI

1. E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.

2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 48 ore che precedono l'inizio delle votazioni, dandone comunicazione scritta alla competente Direzione aziendale ed alla Commissione elettorale.

9 - SEGRETEZZA DEL VOTO

1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

10 - SCHEDE ELETTORALI

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

2. In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.

3. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità" del voto.

4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio.

5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

6. il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

11 - PREFERENZE

1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.

2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante urla crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.

3. L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.

4. nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di lista differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

12 - MODALITA' DELLA VOTAZIONE

1. Le elezioni si svolgeranno in due giornate lavorative consecutive.

2. Luogo, giorni ed orario della votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione dell'Unità produttiva, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto nel rispetto delle esigenze del servizio. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto e garantendo, la contestualità della votazione.

3. Luogo, giorni ed orario della votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso l'Unità produttiva da effettuarsi a cura della Commissione elettorale, almeno 8 giorni prima della data di inizio delle votazione.

13 - COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 8 del presente regolamento e da un Presidente nominato dalla Commissione elettorale.

14 - ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE

1. A cura della commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

2. Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori, aventi diritto al voto presso di esso, che sarà fornito alla commissione elettorale dalla competente direzione aziendale.

15 - RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

16 - COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui all'art. 14, la firma accanto al suo nominativo quale attestazione dell'avvenuto esercizio di voto.

17 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi della stessa Unità produttiva.

2. Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, viene redatto il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, e verrà consegnato unitariamente al materiale della votazione (schede, elenchi, etc.) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.

3. La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della R.S.U., sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione dell'Unità produttiva competente in modo da garantire la integrità fino alla successiva scadenza elettorale.

18 - ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1. Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della R.S.U., 9 numero dei seggi sarà ripartito, secondo il sistema proporzionale puro ($n. \text{voti validi} : n. \text{seggi} = \text{quorum}$), in relazione ai voti conseguita dalle singole liste concorrenti. Il residuo terzo dei seggi sarà attribuito, in proporzione ai voti ricevuti, alle Organizzazioni sindacali firmatarie del C.c.n.l. applicato in azienda.

2. Sulla base dei seggi assegnati a ciascuna asta, gli stessi saranno attribuiti ai candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze e, a parità di queste, con maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

19 - RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.

2. Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutinio senza che siano stati presentati ricorsi da parte delle Associazioni sindacali presentatrici di liste, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.

3. Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.

4. Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, alla Direzione dell'Unità produttiva competente. La Commissione elettorale curerà, inoltre, la pubblicazione nell'albo di cita al punto 1 della composizione delle R.S.U.. eventualmente mutata a seguito dell'esame dei ricorsi.

20 - COMITATO DEL GARANTE

1. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti.

2. Tale Comitato è composto, a livello regionale, da un membro designato da ciascuna delle Associazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso, da un rappresentante dell'ENEL ed è presieduto dal Direttore dell'UPLMO, o da un suo delegato, in cui insiste l'Unità produttiva interessata dal ricorso.

3. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

21 - COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI COMPONENTI LE R.S.U.

1. La comunicazione, a seguito di elezione o designazione, dei componenti delle R.S.U. sarà effettuata per iscritto alle Direzioni dell'Unità produttiva competente a cura delle Organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti entro il 10° giorno successivo alla data di proclamazione degli eletti effettuata dalla Commissione elettorale, ovvero entro il 10° giorno successivo alla data di definizione di eventuali ricorsi. Decorsi

i suddetti termini le R.S.U. assumono la pienezza delle loro funzioni a condizione che vi sia la presenza di almeno il 50% più uno del numero totale dei loro componenti e che le precedenti R.S.U. abbiano esaurito il loro mandato.

22 - ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE AZIENDALE

1. La Direzione dell'Unità produttiva competente metterà a disposizione della Commissione elettorale le urne per il voto, l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto, la cancelleria. Assumerà altresì i soli oneri logistici strettamente necessari allo svolgimento delle operazioni elettorali.

Infine porterà a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicato da affiggere all'albo aziendale, l'integrale composizione delle R.S.U.

ALL. N. 2 - DIREZIONE PRODUZIONE E TRASMISSIONE

Afferiscono all'Unità produttiva USE le seguenti Unità: UPI, UPT, SOIC, CRC nonché le Unità dipendenti dalla Sede centrale e rientrano nell'ambito territoriale della specifica" Sede distaccata della DPT, non individuate come Unità produttiva.

Afferiscono alle Centrali presso le quali sono collocate le Unità SCRI (sia le Unità lavori che i Gruppi di Realizzazione e di Interfaccia).

Gli uffici di sede dell'Unità di Ingegneria Laboratorio di Piacenza afferiscono all'USE di Milano, i Laboratori afferiscono alle Centrali presso le quali prestano la propria attività.

L'Unità lavori sotto tensione afferisce al COT di Torino.

L'Officina di Temi afferisce al Nucleo operativo idroelettrico di Temi.

DIREZIONE STUDI E RICERCHE

Afferiscono all'Unità produttiva CRIS di Milano: l'Unità idrogeologica impiantistica, i Laboratori dell'Unità idrogeologica impiantistica (con sede a Mestre) nonché il Laboratorio prove materiali (con sede a Conegliano Veneto).

Afferiscono all'Unità produttiva CRR di Brindisi i Laboratori del CRR (con sede a Brindisi).

Afferisce all'Unità produttiva CRT di Pisa l'Area sperimentale (con sede a Livorno).

ALL. N. 3 - UNITA' PRODUTTIVA' DIREZIONE GENERALE NUMERO DEI COMPONENTI LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

+-----+

unità produttiva	n° lavoratori	n° componenti R.S.U.
direzione generale	2.431	12

UNITA' PRODUTTIVE DELLA DISTRIBUZIONE

NUMERO DEI COMPONENTI LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE NELLE SEDI DELLE DIREZIONI COMPARTIMENTALI, DISTRETTUALI E DI ZONA

UNITA' PRODUTTIVA	n° lavor.	n° comp. R.S.U.
Sede Compartimentale di Torino	702	9
Sede esercizio Distrettuale Piemonte Occ.	572	9
- Zona di Alba	193	6
- Zona di Asti	319	7
- Zona di Cuneo	451	8
- Zona di Ivrea	288	6
- Zona di Pinerolo	232	6
- Zona di Rivoli	306	7
- Zona di Torino	710	9
Sede esercizio Distrettuale Piemonte Orien.	396	7
- Zona di Alessandria	323	7
- Zona d Biella	194	6
- Zona di Novara	287	6
- Zona di Nuovi Ligure	207	6
- Zona di Verbania	209	6
- Zona di Vercelli	234	6
Sede distrettuale della Liguria	429	7
- Zona di Albenga	215	6
- Zona di Chiavari	260	6
- Zona di Imperia	253	6
- Zona di La Spezia	223	6
- Zona di Savona	235	6
- Zona di Genova	618	9
Sede Distrettuale della Valle d'Aosta	266	6

UNITA' PRODUTTIVA	n° lavor.	n° comp. R.S.U.
Sede Compartimentale di Milano	639	9
Sede Esercizio Distrattuale di Milano	578	9
* Zona di Bovisio	187	6
* Zona di Corsico	179	6
* Zone di Cremona	218	6
* Zona di Lodi	140	6
* Zona di Molzo	268	6
* Zona di Milano	637	9

* Zona di Milano E.		219		6
* Zona di Monza		233		6
* Zona di Pavia		284		6
* Zona di Vigevano		146		6

Sede Esercizio Distrettuale della Lombardia Nord			369	7
* Zona di Busto Artizio		275		6
* Zona di Como	343		7	
* Zona di Lecco		229		6
* Zona di Sondrio		194		6
* Zona di Varese		238		6

Sede Esercizio Distrettuale della Lombardia Orientale			440	7
* Zona di Bergamo		331		7
* Zona di Breno		233		6
* Zona di Brescia		300		6
* Zona di Bergamo Est		272		6
* Zona di Mantova		308		7
* Zona di Salò	229		6	

UNITA' PRODUTTIVA		n° lavor.		n° comp. R.S.U.
Sede Compartimentale di Venezia		718		9

Sede Distrattuale del Veneto			664	9
* Zona di Mostre		303		7
* Zona di Venezia		149		6
* Zona di S. Donà		266		6
* Zona di Bassano		322		7
* Zona di Vicenza		275		6
* Zona di Verona N.		247		6
* Zona di Verona S.		275		6
* Zona di Rovigo		274		6
* Zona di Padova		470		8
* Zona di Treviso		310		7
* Zona di Conegliano		219		6
* Zona di Belluno		287		6

Sede Distrettuale del Friuli Venezia Giulia			273	6
* Zona di Trieste		180		6
* Zona di Udine		509		8
* Zona di Pordonone		279		6

Sodo Distrettuale del Trentino Alto Adige			191	6
* Zona di Trento		322		7
* Zona di Bolzano		212		6

UNITA' PRODUTTIVA	n° lavor.	n° comp.	R.S.U.
Sede Compartimentale di Firenze	653	9	
Sede Distrattuale della Toscana	586	9	
* Zona di Livorno	296	6	
* Zona di Pisa	339	7	
* Zona di Arezzo	277	6	
* Zona di Grosseto	286	6	
* Zona di Massa	208	6	
* Zona di Pistoia	256	6	
* Zona di Lucca	365	7	
* Zona di Prato	200	6	
* Zona di Siena	292	6	
* Zona di Firenze	617	9	
Sede Distrettuale dell'Emilia Romagna	591		9
* Zona di Ferrara	306	7	
* Zona di Modena	328	7	
* Zona di Reggio Emilia	315	7	
* Zona di Forlì	262	6	
* Zona di Parma	264	6	
* Zona di Piacenza	265	6	
* Zona di Ravenna	299	6	
* Zona di Rimini	266	6	
* Zona di Bologna	596	9	
UNITA' PRODUTTIVA	n° lavor.	n° comp.	R.S.U.
Sede Compartimentale di Roma	785	9	
Sede Distrattuale del Molise	141	6	
* Zona di Campobasso	250	6	
* Zona di Isernia	127	6	
Sede Distrattuale del Lazio	693	9	
* Zona di Frosinone	359	7	
* Zona di Latina	406	7	
* Zona di Formia	272	6	
* Zona di Rieti	249	6	
* Zona di Viterbo	342	7	
* Zona di Roma	1065	12	
* Zona di Civitavecchia	303	7	
* Zona di Tivoli	337	7	
* Zona di Albano	323	7	
Sede Distrettuale dell'Umbria	229		6
* Zona di Perugia	410	7	
* Zona di Terni	279	6	

Sede Distrettuale delle Marche	323	7
* Zona di Ancona	313	7
* Zona di Ascoli Piceno	281	6
* Zona di Macerata	242	6
* Zona di Pesaro	292	6

Sede Distrettuale dell'Abruzzo	308	7
* Zona di L'Aquila	395	7
* Zona di Chieti	392	7
* Zona di Pescara	260	6
* Zona di Teramo	281	6

UNITA' PRODUTTIVA	n° lavor.	n° comp. R.S.U.
-------------------	-----------	-----------------

Sede Compartimentale di Napoli	856	12
--------------------------------	-----	----

Sede Distrattuale della Campania	681	9
----------------------------------	-----	---

* Zona di Avollino	378	7
* Zona di Banevento	292	6
* Zona di Caserta	398	7
* Zona di Sesam Aurunca	293	6
* Zona di Salerno	312	7
* Zona di Sala Consilina	308	7
* Zona di Nocore	251	6
* Zona di Torre Annunziata	318	7
* Zone di Nola	351	7
* Zona Vesuviana	296	6
* Zona di Pozzuoli	286	6
* Zona di Napoli	1025	12

Sede Distrattuale della Basilicata	266	6
------------------------------------	-----	---

* Zona di Potenza	275	6
* Zona di Lauria	203	6
* Zona di Matera	234	6

Sodo Distrettuale della Puglia	743	9
--------------------------------	-----	---

* Zona di S. Severo	259	6
* Zona di Foggia	325	7
Zona di Barietta	286	6
Zona di Bari	575	9
Zona di Brindisi	317	7
Zona di Monopoli	291	6
Zona di Lecce	321	7
Zona di Maglie	336	7
Zona di Taranto	453	8

UNITA' PRODUTTIVA	n° lavor.	n° comp. R.S.U.
-------------------	-----------	-----------------

Sede Distrattuale della Calabria	425	7
* Zona di Catanzaro	452	8
* Zona di Cosenza	458	8
* Zona di Castrovillari	354	7
* Zona di Vibo Valentia	334	7
* Zona di Reggio Calabria	331	7
* Zona di Palmi	345	7
Sede Compartimentale di Palermo	538	8
Sede Esercizio Distrettuale Sicilia Occid.	403	7
* Zona di Trapani	372	7
* Zona di Agrigento	456	8
* Zona di Caltanissetta	298	6
* Zona di Termini Imerese	214	6
* Zona di Palermo E.	351	7
* Zona di Palermo C.	416	7
Sede Esercizio Distrettuale Sicilia Orient.	343	7
* Zona di Catania	334	7
* Zona di Acireale	252	6
* Zona di Caftagirone	168	6
* Zona di Enna	218	6
* Zona di Messina	475	8
* Zona di S. Agata Militolio	250	6
* Zona di Ragusa	293	6
* Zona di Siracusa	359	7
UNITA' PRODUTTIVA	n° lavor.	n° comp. R.S.U.
Sede Compartimentale di Cagliari	731	9
* Zona di Cagliari	600	9
* Zona di Oristano	398	7
* Zona di Nuoro	361	7
* Zona di Sassari	307	7
* Zona di Olbia	237	6
TOTALE GENERALE	61.882	1.217

UNITA' PRODUTTIVE DELLA DIREZIONE PRODUZIONE E TRASMISSIONE

NUMERO DEI COMPONENTI LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE NEL CENTRO NAZIONALE DI CONTROLLO

UNITA'

N°

N°

PRODUTTIVA	LAVORATORE	COMPONENTI R.S.
C.N.C.	134	4

UNITA' PRODUTTIVE DELLA DIREZIONE PRODUZIONE E TRASMISSIONE

NUMERO DEI COMPONENTI LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE NELLE ATTIVITA' GEOTERMICHE:

UNITA' PRODUTTIVA	n° lavor.	n° comp. R.S.U.
Unità lab. (LARDERELLO)	96	3
Raggrup. IMP. Geotermoelet	256	6
Unità Perforazioni	379	7
Unità Cost. e Manut.	451	7
Distaccamento di Pisa dell'USE FI	99	3
TOTALE	1.182	26

UNITA' PRODUTTIVE DELLA DIREZIONE PRODUZIONE E TRASMISSIONE

NUMERO DEI COMPONENTI LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE NEI RIT E NEI RID

UNITA' PRODUTTIVA	n° lavor.	n° comp. R.S.U.
Raggruppamenti impianti termoelettrici:		
RIT Torino:	244	
di cui:		
a) Chivasso + ATS	189	5
b) Leri Cavour	55	3
RIT Spezia:	500	7
RIT Vado Ligure:	711	
di cui:		
a) Vado Ligure + ATS	493	6
b) Genova	218	4
RIT Milano:	651	
di cui:		
a) Tavazzano + ATS	355	5
b) Turbigo	296	5
RIT Piacenza	555	
di cui:		
a) Piacenza + ATS	260	4
b) La Casella	295	5

RIT Sermide:		649		
di cui:				
a) Sermida + ATS		345		5
b) Ostiglia + Turbogas		304		5

UNITA' PRODUTTIVA	n° lavor.	n° comp.	R.S.U.
-------------------	-----------	----------	--------

RIT Venezia:		987		
di cui:				
a) Marghera + ATS		240		4
b) Fusina		420		6
c) Monfalcone		327		5

RIT Porto Tolle:		684		
di cui:				
a) Porto Tolle + ATS		438		6
b) Porto Corsini		246		4

RIT Livorno:		513		
di cui:				
a) Livorno + ATS		209		3
b) Piombino		304		5

RIT S. Barbara:		542		
di cui:				
a) Centrale S. Barbara + ATS			236	3
b) Miniera S. Barbara		306		5

RIT Civitavecchia		786		
di cui:				
a) Tor Valdaliga Nord		381		6
b) Tor Valdaliga Sud + ATS + Turbogas (Fiumicino)			405	6

RIT Pietrafitta:		497		
di cui:				
e) Bastardo		216		3
b) Pietrafetta + ATS + Turbogaz (Carmrau Picona)		281		4

RIT Montalto di Castro		270		6
------------------------	--	-----	--	---

UNITA' PRODUTTIVA	n° lavor.	n° comp.	R.S.U.
-------------------	-----------	----------	--------

RIT Napoli:		321		6
-------------	--	-----	--	---

RIT Brindisi:		1025		
di cui:				
a) Bari		188		3
b) Brindisi Nord + ATS		497		6
c) Brindisi Sud		340		5

RIT Rossano:		501		
--------------	--	-----	--	--

di cui:				
a) Rossano + ATS		359		5
b) Mercure		142		3
+-----+-----+				
RIT Palermo:		543		
di cui:				
a) Termini Imprese + ATS		385		5
b) P. Empedocio + Turbogas TP		158		3
+-----+-----+				
RIT S.F. del Mola:		866		
di cui:				
a) S. Filippo del Meta + ATS			496	6
b) Priolo Gargallo		203		4
c) Augusta		167		3
+-----+-----+				
RIT Cagliari:		533		
di cui:				
a) Sulcis + ATS + Assemini			396	5
b) Portoscuso		137		3
+-----+-----+				
RIT Fiumesanto		362		7
+-----+-----+				
TOTALE	11.740		184	

+-----+-----+		n° lavor.		n° comp. R.S.U.	
+-----+-----+					
UNITA' PRODUTTIVA					
RID Chatillon:		483			
di cui:					
a) nucleo operativo Chatillon + ATS			348		5
b) nucleo operativo Torino		135		3	
+-----+-----+					
RID Cuneo		323			
di cui:					
a) nucleo operativo Cuneo + ATS		239		5	
b) nucleo operativo Genova		84		3	
+-----+-----+					
RID Domodossola:		337			
di cui:					
a) nucleo operativo Domodossola + ATS			239		5
b) nucleo operativo Novara		98		3	
+-----+-----+					
RID Sondrio - Castellanza:		581			
di cui:					
a) nucleo operativo Castellanza		162		4	
b) nucleo operativo Sondrio + ATS			273		5
c) nucleo operativo Mese		146		3	
+-----+-----+					
RID Brescia		539			
di cui:					
a) nucleo operativo Codegolo + ATS			323		5
b) nucleo operativo Bergamo			217		3
+-----+-----+					
RID Trento		508			
di cui:					

a) nucleo operativo Bolzano		193		3	
b) nucleo operativo Trento + ATS		224		5	
c) nucleo operativo Bussolango		91		3	
+-----+-----+-----+					
RID Belluno		691			
di cui:					
a) nucleo operativo Feltra + A7S		322		5	
b) nucleo operativo V. Veneto		169		3	
c) nucleo operativo Udine		200		3	
+-----+-----+-----+					

+-----+-----+-----+					
UNITA' PRODUTTIVA		n° lavor.		n° comp. R.S.U.	
+-----+-----+-----+					
RID Parma:		303			
di cui:					
a) nucleo operativo Bologna		111		3	
b) nucleo operativo Parma + ATS		192		3	
+-----+-----+-----+					
RID Lucca:		248		5	
+-----+-----+-----+					
RID Terni - Frosinone:		598			
di cui:					
a) nucleo operativo Ceprano + ATS		231		5	
b) nucleo operativo Roma		101		3	
c) nucleo operativo Terni + ATS		266		5	
+-----+-----+-----+					
RID Ascoli - Giulianova.		566			
di cui:					
a) nucleo operativo Chiatì + ATS		243		5	
b) nucleo operativo Montorio al Vomano		155		3	
c) nucleo operativo Ascoli + ATS		168		3	
+-----+-----+-----+					
RID Napoli:		357			
di cui:					
a) nucleo operativo Presenzano + ATS		272		5	
b) nucleo operativo Tusciano		85		3	
+-----+-----+-----+					
RID Catanzaro:		384			
di cui:					
a) nucleo operativo Acri		135		3	
b) nucleo operativo Cotronei		115		3	
c) nucleo operativo Catanzaro + ATS		134		3	
+-----+-----+-----+					

+-----+-----+-----+					
UNITA' PRODUTTIVA		n° lavor.		n° comp. R.S.U.	
+-----+-----+-----+					
RID Palermo:		230			
di cui:					
a) nucleo operativo Palermo + ATS		110		3	
b) nucleo operativo Catania		120		3	
+-----+-----+-----+					
RID Cagliari:		96		3	
+-----+-----+-----+					

+-----+-----+-----+

TOTALE RID	6.325	129	
------------	-------	-----	--

UNITA' PRODUTTIVE DELLA DIREZIONE PRODUZIONE E TRASMISSIONE

NUMERO DEI COMPONENTI LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE NEI COT:

UNITA' PRODUTTIVA		n° lavor.	n° comp. R.S.U.	
COT TORINO		401		
di cui:				
Piemonte		256	5	
Valle D'Aosta			34	3
Liguria		91	3	
COT MILANO:		397	7	
COT VENEZIA		366		
di cui:				
Trentino		28	3	
Veneto		243	4	
Friuli		95	3	
COT FIRENZE		446		
di cui:				
Emilia		165	3	
Toscana		281	5	
COT ROMA		365		
di cui:				
Marche		61	3	
Umbria		46	3	
Lazio		215	4	
Abruzzo		43	3	
Molise		-		

UNITA' PRODUTTIVA		n° lavor.	n° comp. R.S.U.	
COT NAPOLI:		561		
di cui:				
Campania		316	5	
Puglia		137	3	
Calabria		56	3	
Basilicata		52	3	
COT PALERMO:		252	6	
COT CAGLIARI:		287	6	

TOTALE	3.075	75	
--------	-------	----	--

(1) di cui n° 20 dipendenti UNITA' LAVORI SOTTO TENSIONE

UNITA' PRODUTTIVE DELLA DIREZIONE PRODUZIONE E TRASMISSIONE

NUMERO DEI COMPONENTI LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE NEI SERVIZI TELETRASMISSIONI

UNITA' PRODUTTIVA	n° lavor.	n° comp. R.S.U.
TORINO	166	5
MILANO	155	5
VENEZIA	162	5
FIRENZE	172	5
ROMA	212	5
NAPOLI	192	5
PALERMO	78	3
CAGLIARI	65	3
TOTALE	1.202	36

UNITA' PRODUTTIVE DELLA DIREZIONE PRODUZIONE E TRASMISSIONE

NUMERO DEI COMPONENTI LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE NEI SERVIZI MISURE E PROVE

UNITA' PRODUTTIVA	n° lavor.	n° comp. R.S.U.
TORINO	72	3
MILANO	105	4
VENEZIA	75	3
FIRENZE	70	3
ROMA	108	4
NAPOLI	90	3
PALERMO	58	3
CAGLIARI	43	3
TOTALE	621	26

UNITA' PRODUTTIVE DELLA DIREZIONE PRODUZIONE E TRASMISSIONE

NUMERO DEI COMPONENTI LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE NELLE UNITA' USE

UNITA' PRODUTTIVA	n° lavor.	n° comp. R.S.U.
TORINO	209	5
MILANO	221	5
VENEZIA	254	6
FIRENZE	202	5
ROMA	221	5
NAPOLI	215	5
PALERMO	145	4
CAGLIARI	118	4
TOTALE	1585	39

UNITA' PRODUTTIVE DELL' AREA ATTIVITA' NUCLEARI

NUMERO DEI COMPONENTI LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE NELLE CENTRALI ELETTRONUCLEARI:

UNITA' PRODUTTIVA	n° lavor.	n° comp. R.S.U.
CAORSO	198	5
GARIGLIANO	68	3
LATINA	119	4
TRINO VERCELLESE	105	4
TOTALE	490	16

UNITA' PRODUTTIVE DELLA DIREZIONE DELLE COSTRUZIONI

NUMERO DEI COMPONENTI LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE NELL'AREA COSTRUZIONI:

UNITA' PRODUTTIVA	n° lavor.	n° comp. R.S.U.
Unità Avviamento	103	6
Unità Costruzioni	827	12
Laboratorio Centrale di Piacenza	257	6
Sedi Distaccate:		
* Torino	246	5

* Milano	429	7
* Venezia	284	6
* Roma	342	6
* Napoli	244	5

UNITA' PRODUTTIVE DELLA DIREZIONE STUDI E RICERCHE

NUMERO DEI COMPONENTI LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE NELL'AREA RICERCA

UNITA' PRODUTTIVA	n° lavor.	n° comp. R.S.U.
C R A	141	4
C R E	149	4
C R A M	143	4
C R I S	156	5
C R T	169	5
C R R	53	3
Area Sperimentale Santa Glita	108	4
TOTALE	919	29

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

In attuazione di quanto concordato con il Protocollo d'intesa 12 settembre 1994 e con i verbali di accordo 25 gennaio - 6 aprile 1995 (Lineamenti operativi per lo scorporo delle attività assistenziali dall'Associazione ARCA'), le Parti convengono di istituire, secondo i lineamenti di seguito indicati, un Fondo integrativo sanitario a favore della categoria in conformità dei principi stabiliti dall'art. 9 del d.lgs. 30.12.1992, n. 502, come sostituito dall'art. 10 del d.lgs. 7.12.1993, n. 517.

ORGANI DEL FONDO E LORO COMPOSIZIONE

Gli organi del Fondo sono:

- a) il Consiglio di amministrazione, costituito a livello nazionale e composto pariteticamente da cinque rappresentanti dell'ENEL S.p.A., designati dall'Azienda, e da cinque rappresentanti dei lavoratori, designati su base elettiva secondo un Regolamento elettorale da

concordare tra le Parti.

Al Consiglio di amministrazione sono affidati tutti i poteri di gestione inerenti l'assistenza sanitaria integrativa (elaborazione del Regolamento delle prestazioni; stipulazione di eventuali convenzioni con presidi sanitari; definizione degli orientamenti applicativi; approvazione dei bilanci; ratifica di modifiche concordate tra l'ENEL S.p.A. e le Organizzazioni sindacali in merito all'ordinamento del Fondo; decisione su eventuali ricorsi; etc.).

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza.

- b) il Presidente, designato dall'ENEL S.p.A. tra i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione. Il voto del Presidente è prevalente in caso di parità nelle deliberazioni.
- c) il Collegio dei Sindaci, da costruirsi sempre a livello nazionale, composto pariteticamente da tre rappresentanti dell'ENEL S.p.A., designati dall'Azienda, e da tre rappresentanti dei lavoratori, designati su base elettiva, secondo il Regolamento elettorale di cui alla lettera a).

La Presidenza del Collegio dei Sindaci è attribuita ad uno dei tre rappresentanti dei lavoratori secondo le norme del Regolamento elettorale.

A tale Organo sono affidati tutti i poteri di controllo sull'attività del Fondo.

- d) l'Assemblea, composta da tutti i dipendenti dell'ENEL S.p.A. con contratto a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova.

A tale Organo è attribuita l'unica funzione di eleggere i rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Sindaci.

DESTINATARI

I destinatari dell'assistenza sanitaria integrativa sono gli stessi soggetti beneficiari delle attività assistenziali di cui all'art. 37 del C.c.l. 26.7.1991 (e annesso 'Protocollo attività assistenziali ed ai relativi Regolamenti di attuazione.

PRESTAZIONI

Le prestazioni sono di due tipi:

- a) assistenza diretta: fornirà mediante convenzioni stipulate con esercenti le professioni sanitarie e con strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale o comunque autorizzate all'esercizio di attività sanitarie;
- b) assistenza indiretta: cioè rimborso delle spese sanitarie sostenute dall'assistito, entro limiti fissati dal Regolamento delle prestazioni.

FINANZIAMENTO

Il finanziamento del Fondo integrativo sanitario è concordato, per il periodo di validità del Contratto collettivo di lavoro, tra l'ENEL S.p.A. e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori elettrici.

Il finanziamento sarà messo a disposizione del Consiglio di Amministrazione in rate trimestrali di pari importo

FUNZIONAMENTO

L'attività operativa del Fondo integrativo sanitario - da svolgere in conformità degli orientamenti fissati dal Consiglio di amministrazione - è affidata pro-tempore "in service" all'Associazione ARCA la quale è tenuta ad assicurare adeguati standard di qualità riferiti, in particolare, alla regolarità e tempestività del servizio.

I costi di gestione relativi a tale attività saranno imputati al Fondo stesso, con modalità da stabilirsi che evitino, comunque, oneri aggiuntivi.

OPERATIVITA' DEL FONDO

Al fine di favorire la più sollecita operatività del Fondo, le Parti si impegnano a concordare:

- entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto collettivo di lavoro, il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio dei Sindaci. Dette elezioni si svolgeranno congiuntamente con quelle già previste per il rinnovo degli Organi sociali dell'Associazione ARCA;
- entro il 30 giugno 1996, la disciplina che dovrà regolare i rapporti tra il Fondo e l'associazione ARCA e, in particolare, le modalità di imputazione dei costi di gestione, nonché la procedura per l'erogazione dello stanziamento in funzione delle effettive esigenze di gestione.

L'operatività del Fondo dovrà, comunque, essere assicurata a partire dal 1° gennaio 1997.

Le Parti si riservano di adeguare l'ordinamento del Fondo integrativo sanitario, come sopra istituito, in relazione a quanto sarà previsto dalle disposizioni attuative dell'art. 9 del d.lgs. 30.12.1992, n. 502, come sostituito dall'art. 10 del citato d.lgs dell'art. 9 del d.lgs n.517/1993.

Roma, 1° aprile 1996

Spettabili
Segreterie Nazionali
FNLE - FLAEI - UILSP

LORO SEDI

Oggetto: Fondo integrativo sanitario

Con riferimento alle intese intercorse in sede di rinnovo del Contratto collettivo di lavoro, Vi confermiamo che le risorse da destinare al finanziamento del Fondo integrativo sanitario sono così individuate:

- un importo annuo pari a 82.512 milioni, già allo stato destinato alle attività assistenziali (sussidi sanitari, medicina preventiva, assistenza handicappati);
- un importo aggiuntivo, pari a 2.500 milioni per l'anno 1996 e 5.000 milioni per l'anno 1997.

Rientrano nelle disponibilità del Fondo i residui della quota di stanziamento destinata alle attività assistenziali dell'ARCA non utilizzati alla data di costituzione del Fondo integrativo sanitario.

Distinti saluti.

Spettabili
Segreterie nazionali
FNLE - FLAEI - UILSP

LORO SEDI

Oggetto: Fondo integrativo sanitario

Con riferimento alle intese intercorse in sede di rinnovo del Contratto collettivo di lavoro, prendiamo atto dell'impegno a prevedere nel Regolamento per le elezioni degli Organi di amministrazione e controllo del Fondo integrativo sanitario che la Presidenza del Collegio dei Sindaci venga attribuita, a rotazione ad uno dei tre rappresentanti dei lavoratori.

Distinti saluti

Spettabili
Segreterie nazionali
FNLE - FLAEI - UILSP

LORO SEDI

Oggetto: Fondo integrativo sanitario

in relazione alle intese raggiunte in sede di rinnovo del Contratto collettivo di lavoro, le Parti si danno atto che il Consiglio di

Amministrazione del Fondo integrativo sanitario potrà prevedere interventi a favore dei familiari a carico dell'ex dipendente pensionato, affetti da stati morbosi di notevole gravità e persistenza per i quali occorre il ricorso a operatori e strutture specializzate di alta qualifica per interventi o terapie straordinarie.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione individuerà, nell'ambito delle complessive risorse destinate al Fondo in oggetto, un apposito stanziamento.

Distinti saluti

PROTOCOLLO SULLE AZIONI SOCIALI

Le Parti, nel prendere atto delle gravi e complesse problematiche di

carattere sociale che investono il nostro Paese, pur nella consapevolezza che le stesse rientrano nella competenza degli Organismi istituzionalmente preposti a tale scopo, intendono contribuire ad affermare la dignità morale dell'attività lavorativa, promuovendo azioni e comportamenti di solidarietà sociale e di condivisione solidale.

In tale prospettiva e conformemente alle disposizioni di legge in materia, le Parti convengono di adottare, nell'ambito del rapporto di lavoro, le misure qui di seguito esposte nei confronti dei lavoratori impegnati volontariamente a svolgere un'attività o una funzione di particolare significato sociale ed umanitario e dei lavoratori che vengano a trovarsi in situazioni di bisogno degne di tutela sotto il profilo assistenziale.

VOLONTARIATO

A) VOLONTARIATO DI SOLIDARIETA' SOCIALE

Le Parti, riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, quali affermati dalla legge-quadro sul volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266) manifestano la loro attenzione rispetto ai

valori di cui le Organizzazioni di volontariato sono portatrici, dal momento che si propongono, con spirito di solidarietà e senza alcuna finalità - diretta o indiretta - di lucro, di prestare un servizio in favore della collettività che sia al tempo stesso organizzato,

competente e gratuito e vada ad incidere direttamente su quelle fasce del tessuto sociale del nostro Paese maggiormente bisognose di aiuto, ai fini di realizzare una migliore qualità della vita.

In tale ottica l'ENEL si impegna a valutare, con criteri di ampia disponibilità, senza peraltro trascurare le esigenze organizzative e tecnico-produttive, le richieste dei lavoratori che facciano parte delle Organizzazioni di volontariato, purché Iscritte nei registri di cui all'art. 6 della citata legge n. 266/1991, al fine di consentire loro interventi rientranti nelle attività dell'Organizzazione cui

aderiscono. Tali richieste possono essere dirette ad ottenere:

- la concessione di aspettativa (senza alcuna corresponsione, ma con decorrenza di anzianità ai fini dell'indennità sostitutiva del preavviso, dei supplementi dei minimi e degli aumenti biennali) di durata non superiore ad un anno o di permessi non retribuiti
- l'adozione di orari di lavoro individuali o di flessibilità di orario nonché di part-time, compatibilmente con l'organizzazione aziendale e semprechè ricorrano tutti i presupposti contrattuali.

Resta comunque ferma la facoltà dell'ENEL di richiedere agli interessati la documentazione ritenuta necessaria per giustificare le suddette richieste.

B) VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE

In conformità alla disciplina dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 "Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, al dipendenti aderenti ad associazioni di volontariato inserite nell'apposito elenco Istituito presso

Il

Dipartimento della protezione civile impiegati in attività di soccorso ed assistenza In occasione di pubbliche calamità, autorizzate dal Dipartimento stesso, o dalla competente Prefettura, è consentito di assentarsi dal servizio per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno.

Per il periodo di effettivo Impiego nelle suddette attività, ai lavoratori Interessati viene garantito il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale. (1) (2)

I medesimi benefici sono garantiti, inoltre, per un periodo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno, al lavoratori aderenti alle associazioni di volontariato impegnati In attività di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, autorizzate preventivamente dal Dipartimento della protezione civile, sulla base della segnalazione della Prefettura competente.

L'esonero dal servizio dei lavoratori dipendenti volontari da Impiegare in attività addestrativi o di simulazione di emergenza è subordinata alla richiesta avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova - dagli Interessati o dalle associazioni cui gli stessi aderiscono.

(1) Tali disposizioni si applicano anche nel caso di attività di soccorso ed assistenza svolte all'estero in occasione di pubbliche calamità. purché preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.

(2) Alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi provvede direttamente, per i propri aderenti, l'organizzazione di volontariato.

C) VOLONTARIATO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.

Considerate le finalità sociali alle quali le iniziative di cui trattasi si ispirano, l'ENEL dà assicurazione che ai lavoratori con la qualifica di volontario in servizio civile o cooperante (ai sensi degli artt. 31 e 32 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49), che intendano prestare la loro opera in Paesi in via di sviluppo, potrà essere

consentito di partecipare alle iniziative predette, mediante la concessione di un periodo di aspettativa ai sensi del 1° comma dell'art. 9 del C.c.l. di durata anche superiore a quella massima di un anno prevista da detta clausola contrattuale.

Quanto sopra, ovviamente, se sussistano tutti i requisiti legislativamente prevista e senza peraltro trascurare, nella concessione di detto periodo di aspettativa, le esigenze del servizio.

L'ENEL fornisce inoltre assicurazione che, qualora l'effettuazione del periodo di servizio civile all'estero dia luogo alla definitiva a dispensa dalla ferma militare obbligatoria, provvederà ad equiparare a tutti gli effetti contrattuali detto periodo al servizio militare vero e proprio, e ciò previa presentazione da parte dell'interessato del foglio matricolare e della relativa dispensa rilasciata dal Ministero della Difesa.

D) VOLONTARIATO NEL CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

In conformità alla disciplina dettata dalla legge 18 febbraio 1992, n. 162 e dal Regolamento di attuazione (Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 marzo 1994, n. 379) in materia di soccorso alpino e speleologico, I volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del Club Alpino Italiano (CAI) hanno diritto ad assentarsi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso, nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore ventiquattro. Nel computo del periodo di effettivo impiego dei lavoratori deve essere compreso il tempo necessario per la ripresa dell'attività lavorativa.

Costituisce operazione di soccorso alpino ogni intervento alpinistico e speleologico che sia volto al soccorso degli infortunati o di chi versi in stato di pericolo nonché al recupero dei caduti.

Il diritto all'astensione dal lavoro è previsto anche per i giorni di svolgimento delle esercitazioni e, cioè, dell'attività di addestramento corrispondente agli interventi suddetti, organizzata a carattere

nazionale o regionale.

L'attestazione dell'avvenuto Impiego del volontari In operazioni di soccorso od esercitazioni deve essere documentata mediante le dichiarazioni previste dal Regolamento di attuazione.

Relativamente ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di volontariato (operazioni di soccorso ed esercitazioni di addestramento), ai lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale.

TOSSICODIPENDENTI

In reazione a quanto previsto dall'art. 124 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ("Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"), i lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

Nel prendere atto di tali disposizioni, le Parti, richiamandosi a quanto previsto dal 2° comma dello stesso art. 124, convengono di adottare, nei confronti dei lavoratori disponibili a sottoporsi ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso le anzidette strutture, le misure di seguito indicate:

- 1) erogazione - a titolo di condizione di miglior favore contrattuale - della retribuzione (quale definita dall'art. 17 c.c.l.) nella misura del 30% per i primi nove mesi dell'anzidetto periodo di conservazione del posto nonché concessione di aspettativa (senza alcuna corresponsione né decorrenza di anzianità) per il successivo periodo, sino ad un massimo di 27 mesi;
- 2) concessione, in alternativa all'aspettativa di cui al precedente punto 1), di permessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata dalla struttura terapeutica, qualora quest'ultima riconosca il valore positivo del lavoro in quanto parte integrante della terapia e pertanto preveda il mantenimento dell'interessato nell'ambiente che lo circonda;
- 3) adozione di soluzioni lavorative che rendano più agevole l'effettuazione della terapia di recupero nell'ipotesi di cui al precedente punto 2);
- 4) ricerca, a favore del dipendente che abbia positivamente concluso la terapia, di idonea sistemazione lavorativa che faciliti il reinserimento del medesimo nell'azienda e nel tessuto sociale.

Con riferimento all'adozione delle misure sopra precisate, l'ENEL si riserva la facoltà di richiedere specifica documentazione, redatta a cura della struttura terapeutica individuata per la terapia.

Relativamente, poi, alle misure di cui ai precedenti punti 3) e 4), le

Parti intendono riferirsi a provvedimenti - sempre dietro richiesta dell'interessato e senza peraltro trascurare le esigenze del servizio - quali: adozione di orario individuale, attribuzione di mansioni diverse da quelle assegnate, spostamento in altra unità produttiva.

Nei confronti di dipendenti che abbiano l'esigenza di assistere uno stretto congiunto (coniuge o parente di 1° grado o parente di 2° grado purché convivente) tossicodipendente nella fase di riabilitazione, l'ENEL si impegna a valutare, con criteri di ampia disponibilità, senza peraltro trascurare le esigenze organizzative e tecnico-produttive, le richieste del lavoratore dirette ad ottenere: la concessione di aspettativa secondo i trattamenti di cui al precedente punto 1), o di permessi non retribuiti e/o l'adozione di soluzioni lavorative, quali indicate nel precedente comma, che consentano una più valida assistenza al congiunto.

Infine, l'ENEL si impegna a considerare le situazioni del dipendente collocato in aspettativa per sottoporsi ai programmi terapeutici di cui al 2° comma o per assistere uno stretto congiunto (coniuge o parente di 1° grado o parente di 2° grado purché convivente) come titolo di intervento particolarmente significativo ai fini della concessione di sussidi straordinari, finalizzati a sopperire, sia pure parzialmente, alla perdita (o alla riduzione) da parte del lavoratore della retribuzione.

Resta, comunque, facoltà dell'ENEL chiedere all'interessato la documentazione ritenuta necessaria per giustificare le suddette richieste.

ALCOOLISMO

Le Parti, al fine di contribuire alla risoluzione del problema di riabilitazione dall'alcoolismo, convengono sull'opportunità di adottare le misure qui di seguito esposte, senza peraltro apportare sostanziali modifiche di carattere normativo all'attuale disciplina del rapporto di lavoro.

- Nei confronti dei dipendenti disponibili a sottoporsi a terapie di recupero presso gli appositi organismi terapeutici è prevista la:
 - 1) concessione di aspettativa, senza alcuna corresponsione ma con decorrenza di anzianità ai fini dell'indennità sostitutiva del preavviso, dei supplementi dei minimi e degli aumenti biennali, per il tempo richiesto dalla struttura terapeutica presso la quale il dipendente sia inserito;
 - 2) concessione, in alternativa all'aspettativa di cui al precedente punto 1), di permessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata dalla struttura terapeutica, qualora quest'ultima riconosca il valore positivo del lavoro in quanto parte integrante della terapia e pertanto preveda il mantenimento dell'interessato nell'ambiente che lo circonda;
 - 3) adozione di soluzioni lavorative che rendano più agevole l'effettuazione della terapia di recupero nell'ipotesi di cui al precedente punto 2);
 - 4) ricerca, a favore del dipendente che abbia positivamente concluso la

terapia, di idonea sistemazione lavorativa che faciliti il reinserimento del medesimo nell'azienda e nel tessuto sociale.

Con riferimento all'adozione delle misure sopra precisate, l'ENEL si riserva la facoltà di richiedere specifica documentazione, redatta a cura della struttura terapeutica individuata per la terapia.

Relativamente, poi, alle misure di cui ai precedenti punti 3) e 4), le Parti intendono riferirsi a provvedimenti - sempre dietro richiesta

dell'interessato e senza peraltro trascurare le esigenze del servizio - quali: adozione di orario individuali, attribuzione di mansioni diverse da quelle assegnate, spostamento in altra unità produttiva. -

- Nei confronti di dipendenti che abbiano l'esigenza di assistere uno stretto congiunto (coniuge o parente di 1 "grado o parente di 2" grado purché convivente) alcolista nella fase di riabilitazione, l'ENEL si impegna a valutare, con criteri di ampia disponibilità, senza peraltro trascurare le esigenze organizzativi e tecnico-produttive, le richieste del lavoratore dirette ad ottenere: la concessione di aspettativa (senza alcuna corresponsione ma con decorrenza di anzianità ai fini dell'indennità sostitutiva del preavviso, dei supplementi dei minimi e degli aumenti biennali) o di permessi non retribuiti e/o l'adozione di soluzioni lavorative che consentano una più valida assistenza al congiunto.

Resta, comunque, facoltà dell'ENEL chiedere all'interessato la documentazione ritenuta necessaria per giustificare le suddette richieste.

AIDS

La rilevanza sociale del fenomeno dell'epidemiologia della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) ha trovato riscontro nella Legge 5 giugno 1990, n. 135 Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS) che, in materia di rapporto di lavoro, prevede che l'accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione per l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro (art. 5, quanto comma), nonché il divieto per i datori di lavoro, pubblici e privati, di svolgere indagini volte ad accertare, nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di sieropositività (art. 6, primo comma).

Nel prendere atto di tali disposizioni, l'ENEL si impegna, alteri, a concedere permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario all'effettuazione, con opportune cadenze, di analisi di laboratorio nei confronti di tutti i dipendenti che richiedano di sottoporsi agli specifici esami.

Inoltre, nei confronti dei lavoratori che abbiano l'esigenza di assistere il coniuge o un parente di 1" grado o un parente di 2' grado purché convivente, affetto da AIDS, l'ENEL ferma restando la facoltà di concessione di permessi retribuiti in occasioni eccezionali, ai sensi

dell'art. 8 del C.c.l. - si impegna a valutare, con criteri di ampia disponibilità e senza peraltro trascurare le esigenze organizzative e tecnico-produttive, le richieste del lavoratore dirette ad ottenere:

- la concessione di aspettativa (senza alcuna corresponsione ma con decorrenza di anzianità ai fini dell'indennità sostitutiva del preavviso, dei supplementi dei minimi e degli aumenti biennali) o di permessi non retribuiti, al fine di consentire l'assistenza del congiunto anche durante l'effettuazione di terapie domiciliari o presso strutture sanitarie pubbliche o private;
- l'adozione di soluzioni lavorative che consentano una più valida assistenza Ed congiunto quali (dietro richiesta dell'interessato): adozione di orario individuale, attribuzione di mansione diversa da quelle assegnate, spostamento in altra attività produttiva.

Infine, l'ENEL si impegna a considerare le situazioni del dipendente collocato in aspettativa per assistere uno stretto congiunto (coniuge o parente di 1° grado o parente di 2° grado purché convivente) come titolo di intervento particolarmente significativo ai fini della concessione di sussidi straordinari, finalizzati a sopperire, sia pure parzialmente, alla perdita da parte del lavoratore della retribuzione.

Resta in ogni caso facoltà dell'ENEL chiedere ai lavoratori interessati la documentazione ritenuta necessaria per giustificare le suddette richieste, con l'impegno da parte delle Direzioni interessate di mantenere il massimo riserbo, nei limiti delle disposizioni emanate sulla materia dai competenti organismi.

PORTATORI DI HANDICAP

I principi dell'ordinamento in materia di diritti, Integrazione sociale e assistenza della persona handicappata sono contenuti nella legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104.

In conformità di tale legge, ai lavoratori dipendenti sono riconosciute le seguenti provvidenze:

- prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro, di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), a favore della lavoratrice madre o, In alternativa, del lavoratore padre (anche adottivo) di minore handicappato;
- fruizione, in alternativa al prolungamento dell'astensione facoltativa di cui al precedente punto, di due ore di permesso giornaliero retribuito, fino al compimento del terzo anno di vita del minore con handicap;
- diritto a tre giorni mensili di permesso retribuito, successivamente al compimento del terzo anno di vita del portatore di handicap, a favore della lavoratrice madre o, in alternativa, del lavoratore padre (anche adottivi) ovvero a favore del lavoratore che assista una persona con

handicap (parente o affine entro il terzo grado, convivente);

- riconoscimento, a favore del genitore o del familiare lavoratore che assista con continuità un parente o affine entro il terzo grado
handicappato, con lui convivente, del diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso;
- riconoscimento a favore del dipendente handicappato del diritto a usufruire delle due ore di permesso giornaliero retribuito o dei tre giorni mensili di permesso;
- riconoscimento a favore del dipendente handicappato del diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso.

Le provvidenze di cui sopra sono applicabili nei casi di handicap In situazione di gravità accertata al sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992 e con riferimento al soggetti che non siano ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati.

I criteri di applicazione della legge n. 104/1992, formalizzati sulla base del chiarimenti forniti dagli Organi ministeriali e previdenziali, sono contenuti nel documento consegnato alle Organizzazioni sindacali In data 31.3.1996.

Al fine di migliorare la tutela a favore del portatori di handicap, In aggiunta alle predette provvidenze di legge, l'ENEL si impegna a valutare, con criteri di ampia disponibilità, senza peraltro trascurare le esigenze organizzativi e tecnico-produttive, le richieste dei lavoratori che

abbiano l'esigenza di assistere il coniuge o un parente di 1° grado o un parente di 2° grado purché convivente, portatore di handicap, dirette ad ottenere:

- la concessione di aspettativa (senza alcuna corresponsione ma con decorrenza di anzianità ai fini dell'indennità sostitutiva del preavviso, dei supplementi del minimi e degli aumenti biennali) o di permessi non retribuiti, al fine di consentire l'assistenza del congiunto anche durante l'effettuazione di terapie riabilitative presso specializzate pubbliche o private;
- l'adozione di soluzioni lavorative che consentano una più valida assistenza al congiunto quali (dietro richiesta dell'interessato): adozione di orario individuale, attribuzione di mansioni diverse da quelle assegnate;
- l'adozione di misure finalizzate a consentire la più agevole circolazione dei portatori di handicap nelle sedi dell'ENEL

Inoltre, l'ENEL si impegna a considerare le situazioni dei dipendenti collocati in aspettativa per assistere il coniuge (o il parente di 1°

grado o il parente di 2° grado purché convivente) come titolo di intervento particolarmente significativo ai fini della concessione di sussidi straordinari, finalizzati a sopperire, sia pure parzialmente, alla perdita della retribuzione da parte del lavoratore.

Resta in ogni caso facoltà dell'ENEL di chiedere al lavoratore interessato tutta la documentazione ritenuta necessaria per giustificare le suddette richieste.

Un Osservatorio nazionale, composto da tre membri designati dalle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e da tre membri di nomina aziendale di cui uno con funzione di coordinatore, svolge compiti di acquisizione e di studio di elementi conoscitivi delle problematiche riguardanti i lavoratori portatori di handicap, ai fini della proposizione, nei confronti delle Parti, di iniziative finalizzate alla piena integrazione dei medesimi nell'attività produttiva dell'ENEL

MALATTIE DI PARTICOLARE GRAVITA'

Le Parti, riconoscendo la necessità di adottare misure atte ad alleviare la situazione in cui viene a trovarsi il dipendente colpito da malattie di particolare gravità, convengono di estendere alla sclerosi multipla ed alla distrofia muscolare il medesimo trattamento previsto per la malattia oncologica dall'art. 11 c.c.l., nonché di elevare, per tutti i suddetti casi di malattia, al 70% la misura della retribuzione ridotta prevista dallo stesso articolo (3).

Qualora l'assenza del lavoratore abbia a protrarsi oltre i periodi indicati al 1° o 2° e 3° comma del citato art. 11, in conseguenza delle patologie sopra indicate o di similare gravità e sussista una ragionevole previsione di rientro in servizio entro un termine massimo di 12 mesi, l'ENEL potrà non avvalersi della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro e pertanto troverà applicazione la disposizione di cui al comma 1 1° del citato articolo (in materia, vedasi art. 11)

Nei confronti di dipendenti che abbiano l'esigenza di assistere uno stretto congiunto (coniuge o parente di 1° grado o parente di 1° grado purché convivente) affetto da una delle anzidette malattie, o dal morbo di Cooley, l'ENEL si impegna a valutare, con criteri di ampia disponibilità, senza peraltro trascurare le esigenze del servizio, le richieste del lavoratore dirette ad ottenere: la concessione di aspettativa (senza alcuna corresponsione ma con decorrenza di anzianità ai fini dell'indennità sostitutiva del preavviso dei supplementi dei minimi e degli aumenti biennali) o di permessi non retribuiti e/o l'adozione di soluzioni lavorative che consentano una più valida assistenza al congiunto.

L'ENEL assicura altresì che considererà i suddetti casi di malattia come titolo di intervento particolarmente significativo ai fini della concessione di sussidi straordinari, finalizzati a sopperire, sia pure parzialmente, alla perdita da parte del lavoratore della retribuzione.

Analoghi interventi di carattere economico saranno effettuati negli altri casi di malattia di particolare gravità che comportino il superamento del termine massimo previsto per la corresponsione della retribuzione per la conservazione del posto, qualora non sussista diritto a pensione ovvero l'importo della medesima risulti obiettivamente modesto.

VERBALE DI ACCORDO

Addì 1 aprile 1996

TRA

L'ENEL S.p.A., rappresentata dai Sigg.:

E

la FNLE, rappresentata dai Sigg.ri:

la FLAEI, rappresentata dai Sigg.ri:

la UILSP, rappresentata dai Sigg.ri:

le Parti

nell'intento di contribuire a migliorare la tutela assistenziale dei lavoratori, in coerenza con le finalità del 'Protocollo sulle azioni sociali, convengono di integrare l'accordo sindacale nazionale 21.2.1989 "Anticipazioni sul trattamento di fine lavoro" come segue:

1) Dopo il punto 7.7. è aggiunto il seguente punto:

7.8. "Interventi di ristrutturazione o adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche"

La richiesta di anticipazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) copia autentica dell'atto di proprietà dell'alloggio soggetto agli interventi di ristrutturazione o adeguamento;
- b) certificazione dello stato di handicap ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) atto notorio (o dichiarazione sostava) attestante che il portatore di handicap appartiene al nucleo familiare del lavoratore;
- d) progetto delle opere di ristrutturazione o adeguamento (opere edili e/o impianti specifici per portatori di handicap) e relativo preventivo di spesa redatto da professionista iscritto all'albo.

L'anticipazione sarà erogata sulla base dei predetti documenti; peraltro, il lavoratore è tenuto a presentare entro il termine di 12 mesi (Decorrenti dalla data di erogazioni dell'anticipazione) l'originale o copia autentica delle regolari fatture quietanzate comprovanti l'avvenuto pagamento dei lavori eseguiti o l'acquisto dei materiali e/o impianti.

In caso di mancata presentazione entro il termine predetto di tale documentazione, l'ENEL procederà al recupero dell'importo erogato al lordo delle imposte.

Qualora invece l'ammontare delle spese comprovato dalle fatture risulti sensibilmente inferiore all'importo erogato, l'ENEL procederà al recupero della differenza sempre al lordo delle imposte.

Dalla data della restituzione. la rivalutazione - prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge n. 297/1982 - sarà calcolata anche sugli importi restituiti.

- 2) Il terzultimo comma del verbale di accordo sindacale nazionale 21.2.1989 è sostituito dal seguente:

"Nel caso in cui sia stata già concessa l'anticipazione per "acquisto" della prima casa di abitazione non può essere reiterata una richiesta allo stesso titolo, fatta eccezione nel caso contemplato al punto 7.8."

Letto, confermato e sottoscritto

ALL'ARTICOLO 11 DEL C.C.L. 26 LUGLIO 1991 E AGGIUNTA LA SEGUENTE DICHIARAZIONE A VERBALE:

- 5) Donazione di organi - I casi di donazione di organi, debitamente certificati, sono considerati malattia a tutti gli effetti Contrattuali.

PROTOCOLLO SULLA CLASSIFICAZIONE

Le parti, atteso che un nuovo sistema di classificazione del personale deve essere oggetto di negoziazione tra le parti stesse:

- a) con riferimento allo scenario di cambiamento in cui è chiamata a muoversi l'Azienda, dalla necessità di accrescimento dell'efficienza aziendale, unicamente al raggiungimento di sempre maggiori livelli di qualità del servizio;
- b) in considerazione:
 - del necessario stretto rapporto che deve sussistere tra il sistema di classificazione ed organizzazione del lavoro;
 - della rilevanza e dell'accelerazione dei mutamenti che interesseranno

le strutture organizzative e i metodi di lavoro, anche per effetto dell'introduzione di nuove tecnologie, con conseguente necessità di dare accesso a figure professionali polivalenti;

CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti convengono sulla necessità di pervenire, in tempi compatibili con la complessità della materia, ad un nuovo sistema di classificazione del personale, che risulti più funzionale alle mutate esigenze organizzative ed all'articolato grado di professionalità delle risorse presenti in Azienda, secondo un Progetto finalizzato a:

- soddisfare le esigenze di un'organizzazione flessibile e più snella, da realizzarsi anche mediante una maggiore polivalenza delle figure professionali;
- consentire una gestione di sviluppo professionale del personale che preveda, con riferimento ad appropriati criteri, l'apprezzamento ed il riconoscimento dei differenziali soggettivi e, quindi, non esclusivamente riferita alle mansioni oggettivamente intese, ma dando rilievo alle qualità degli apporti individuali non necessariamente ed automaticamente collegati al decorso nel tempo;
- riconsiderare la scala degli inquadramenti.

In relazione a tutto quanto sopra, l'Azienda si impegna a sviluppare il Progetto e ad ultimarlo entro il mese di dicembre 1997.

In proposito, per verificare sia che lo sviluppo del progetto sia coerente con i criteri generali che le Parti hanno concordato, sia per promuovere il maggior coinvolgimento possibile delle Organizzazioni sindacali,

l'Azienda si impegna, a partire dalla data di stipulazione del C.c.], con cadenza trimestrale, - a realizzare momenti di incontro con le Organizzazioni sindacali sullo stato di avanzamento del Progetto; ciò al fine di favorire ogni possibile convergenza che faciliti la successiva negoziazione dell'Istituto.

PROTOCOLLO SU PREVIDENZA - ISTITUZIONE DI UN FONDO PENSIONE

Le Parti, consapevoli dell'importanza che assume la tutela previdenziale della Categoria, si impegnano a sviluppare tutte le più opportune iniziative tese a:

- favorire la confluenza del Fondo di Previdenza Elettrici - attesa la sua accertata situazione di non risanabilità strutturale
- nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, nel quadro dell'armonizzazione dei regimi sostitutivi di cui all'articolo 2, comma 22 L. di riforma previdenziale 818/95 n. 335;
- istituire un Fondo pensione a favore del personale ENEL S.p.A.. Il

finanziamento dell'anzidetto Fondo sarà concordato nel rispetto dei vincoli di disponibilità definiti in sede di rinnovo contrattuale e considerando altresì le ricadute che potranno determinarsi sull'Azienda e sui lavoratori, in conseguenza delle iniziative governative in tema di armonizzazione dei regimi sostitutivi.

A tal fine, le Parti effettueranno uno studio teso ad approfondire gli aspetti giuridico-istituzionali, finanziari e fiscali relativi alla istituzione del Fondo pensione. Tale studio dovrà essere concluso entro il 31/10/96 e successivamente le Parti assumeranno le necessarie decisioni in merito alla operatività del Fondo stesso.

Roma, 1° aprile 1996

Spettabili
Segreterie Nazionali FNLE - FLAEI - UILSP

LORO SEDI

Oggetto: Istituzione Fondo Pensione

Ci richiamiamo alle intese sottoscritte in sede di rinnovo del Contratto collettivo di lavoro in merito all'argomento di cui all'oggetto, per

confermarvi l'intendimento delle Parti di dare avvio, a valle degli studi di fattibilità da concludere entro il 31 ottobre 1996, a tutti i necessari adempimenti - previsti dalle disposizioni di legge in materia - onde pervenire sollecitamente alla completa operatività del Fondo Pensione.

Tali adempimenti riguarderanno, in via prioritaria, la definizione degli aspetti costitutivi e funzionali del Fondo Pensione, con particolare riferimento a:

- struttura del Fondo;
- modalità di partecipazione (garantendo la libertà di adesione individuale)
- destinatari;
- organi di amministrazione e controllo e Regolamento per l'erogazione dei rappresentanti dei lavoratori;
- requisiti di partecipazione al Fondo e di accesso alle relative prestazioni.

Resta confermato che, nell'ambito delle complessive disponibilità definite in sede di rinnovo contrattuale, viene individuato, a carico dell'Azienda, un importo annuo di L. 12,5 miliardi, a decorrere dall'anno 1997, a titolo di finanziamento del Fondo pensione.

Distinti saluti.

Spettabili
Segreterie Nazionali
FNLE - FLAEI - UILSP

Loro Sedi

Oggetto: Azioni ai dipendenti.

Ci richiamiamo agli incontri con Voi avuti in occasione del rinnovo del C.c.l. per informarvi che, con riferimento all'argomento di cui all'oggetto]'Azienda conferma il proprio orientamento favorevole alla diffusione delle azioni della Società al personale dipendente.

A tal fine, si impegna, nell'ambito del processo di privatizzazione, a sollecitare gli organi competenti affinché adottino misure idonee a favorire i dipendenti nella acquisizione e pagamento di azioni della Società.

Distinti saluti.

Spettabili
Segreterie Nazionali FNLE - FLAEI - UILSP

Loro Sedi

Oggetto: Pari Opportunità.

In riferimento agli approfondimenti intervenuti nel corso delle trattative per il rinnovo del C.c.l. 26 luglio 1991, Vi comunichiamo quanto segue:

- rileviamo, anzitutto, la concorde valutazione circa il fatto che le pari opportunità rappresentano - considerata l'evoluzione già intervenuta sul piano della tutela normativa - un problema di carattere essenzialmente culturale e che, pertanto, la reale criticità della questione femminile consiste nel difficile, ancorchè necessario, passaggio dalle enunciazioni ai modelli comportamentali effettivamente agiti in azienda;
- ciò premesso, oltre a ribadire la volontà di piena adesione a tutti i riferimenti legislativi citati nel Protocollo sulle pari opportunità, teniamo a precisare che sarà considerato, quale importante punto di riferimento, anche il IV Programma di azione positiva dell'Unione Europea;
- nel confermare, ovviamente, gli impegni contenuti nel Protocollo di cui al C.c.l. 26 luglio 1991, diamo assicurazione che sarà nostra cura favorire il rispetto di quanto precisato al comma 2 dello stesso, relativamente all'effettuazione di 'specifici incontri periodici tra le Parti sulla materia; in particolare, sarà effettuato un incontro ad inizio d'anno, teso a prospettare possibili aree di approfondimento ad opera della Commissione ed un eventuale incontro durante l'anno per verificare l'andamento dei lavori;
- dichiariamo altresì che si provvederà ad effettuare una ricognizione delle iniziative in corso e che gli sviluppi futuri relativi sia a

quanto censito che a nuove attività, dovranno essere realizzati secondo una logica il più possibile progettuale e professionale, al fine di

- garantire una effettiva e verificabile finalizzazione delle azioni stesse, coerente con gli orientamenti formulati dalle Parti;
- condividiamo, inoltre, l'opportunità di dare maggiore impulso ed efficacia all'attività delle delegazioni regionali, da svolgersi comunque in stretto collegamento con la Commissione Nazionale e nel rispetto degli indirizzi da questa espressi. In caso di prolungata assenza di convocazione delle delegazioni regionali, la Direzione si riserva le più opportune iniziative per il ripristino della attività delle stesse;
 - esprimiamo disponibilità a realizzare, ove necessario, brevi corsi di aggiornamento per le donne alla ripresa del servizio dopo l'assenza per maternità e puerperio, al fine di facilitarne il più proficuo reinserimento nell'attività lavorativa, soprattutto qualora siano intervenute modifiche organizzative o significative innovazioni tecnologiche;
 - confermiamo, infine, che provvederemo a fornirvi i dati relativi alla presenza femminile in azienda rilevanti agli effetti della tematica della pari opportunità.

Distinti saluti.

Spettabile
ENEL S.p.A.
Direzione del Personale
SEDE

Oggetto: Pari Opportunità.

In riscontro alla Vostra del 31 marzo 1996, Vi diamo atto che quanto in essa contenuto risponde alle intese intercorse in merito all'argomento in oggetto.

Distinti saluti.

FNLE - FLAEI - UILSP

Spettabili
Segreterie Nazionali
FNLE - FLAEI - UILSP

Loro Sedi

Oggetto: Part-time

Ci richiamiamo alle discussioni con Voi avute in sede di rinnovo del C.c.l. in materia di pari opportunità e alla specifica richiesta da Voi

formulata con riferimento all'oggetto, per confermarvi la nostra disponibilità ad un riesame dell'accordo in materia, nella prospettiva di favorire l'accesso del personale femminile al part-time, considerata la rilevanza che tale istituto riveste per le condizioni di vita e lavoro di tale personale.

Distinti saluti.

ORARIO DI LAVORO

* Le Parti si danno atto che il regime di orario di lavoro deve rispondere alle esigenze organizzative dell'Azienda, nella consapevolezza della rilevanza e della incidenza sulle condizioni di vita che esso ha per i lavoratori. In tal senso esso deve soddisfare il raggiungimento dei seguenti obiettivi di carattere generale:

- miglioramento della qualità del servizio reso all'utenza, anche alla luce dei nuovi impegni di legge a cui essa è chiamata (es.: Carta dei servizi) che possono richiedere un utilizzo più flessibile della forza lavoro.
- recupero di efficacia ed efficienza di tutte le risorse utilizzate nel processo produttivo.
- flessibilità, pur contenuta entro limiti massimi prefissati e con riequilibrio della distribuzione dell'orario di lavoro fra le prestazioni antimeridiane e pomeridiane nonché un'adeguata compresenza.
- contenimento del lavoro straordinario

* Per il raggiungimento dei succitati obiettivi, le Parti concordano quanto segue:

1) L'orario normale di lavoro, salvo quanto previsto per il personale turnista e semiturnista, è confermato in 38 ore settimanali con ripartizione, di norma, in cinque giorni (dal Lunedì al Venerdì).

La distribuzione delle ore di lavoro, anche per eventuali casi particolari o individuali, viene stabilita dalla Direzione d'accordo con le R.S.U.

Qualora entro 10 giorni lavorativi dalla data di convocazione per la discussione della proposta direzionale non venga raggiunto l'Accordo, la proposta verrà esaminata con le Organizzazioni sindacali regionali e tale fase deve esaurirsi entro i 5 giorni lavorativi successivi dalla data della relativa convocazione.

Esaurita infruttuosamente anche tale fase, le Parti, nella sfera delle rispettive prerogative e ruoli, potranno assumere le determinazioni ritenute opportune nell'ambito della propria libertà di iniziativa.

Per far fronte ad esigenze di servizio di motivata urgenza non prevedibili, con caratteristiche di straordinarietà e temporaneità, l'Azienda potrà attuare una diversa distribuzione dell'orario di lavoro con tempestiva e dettagliata informativa alle R.S.U.

2) Per far fronte a necessità connesse alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa, per motivi stagionali e/o contingenti, può essere prevista una "flessibilità multiperiodale" dell'orario di lavoro, che potrà riguardare, in forma Sperimentale, Unità dell'Azienda ovvero specifiche articolazioni delle stesse o gruppi di lavoratori.

3) La "flessibilità multiperiodale", è regolamentata dai criteri contenuti nel seguente "Accordo-quadro" nazionale a cui le singole sperimentazioni dovranno attenersi:

a) L'orario di lavoro contrattualmente previsto in 38 ore settimanali deve realizzarsi - come media - nell'arco temporale massimo di un anno decorrente dal momento dell'applicazione del regime dell'orario multiperiodale, secondo programmi prestabiliti.

b) Il periodo temporale massimo nel quale potranno effettuarsi prestazioni di durata superiore al normale orario di lavoro settimanale è fissato in 3 mesi, eventualmente frazionabili in due periodi.

L'eccedenza di orario non può superare complessivamente le 100 ore nei 3 mesi.

c) L'orario di lavoro, rispetto a quello normale, non può superare le 10 ore nella giornata e le 48 nella settimana, articolabili anche su 6 giornate lavorative.

d) La prestazione nella giornata del Sabato non potrà essere effettuata per più di due volte ogni 4 settimane, tenuto conto dei turni di reperibilità.

e) Il numero minimo di ore giornaliere di lavoro non può essere inferiore a 4 e la prestazione pomeridiana non può essere inferiore a 2 ore e trenta minuti.

f) Le ore eccedenti il normale orario di lavoro, computate individualmente per ogni giornata di effettiva prestazione, danno titolo, alternativamente o cumulativamente:

- a riduzione dell'orario di lavoro, da realizzarsi nei periodi prestabiliti;

- a riposi compensativi, da fruirsi individualmente, a giornate intere o ad ore, nei periodi dell'anno in cui si osserva il normale orario di lavoro.

g) Qualora venissero eccezionalmente effettuate prestazioni ulteriori rispetto all'orario previsto per le singole giornate, le ore eccedenti saranno considerate lavoro straordinario ai sensi del comma 1 dell'art. 6 C.c.l.

h) A fronte delle effettive prestazioni lavorative giornaliere,

compreso il sabato, eccedenti il normale orario di lavoro, viene corrisposta un'indennità pari al 40% del valore orario del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza (50% per le prestazioni nelle giornate di sabato); ovvero, in alternativa, riposi compensativi la cui entità è pari al 15% delle ore lavorate eccedenti il normale orario di lavoro.

i) Nel fissare i riposi compensativi di cui ai punti 9 e h), l'Azienda terrà conto, compatibilmente con i programmi da realizzare, delle eventuali esigenze del lavoratore.

l) La sperimentazione della "flessibilità multiperiodale" avrà durata dal 10.6.1996 al 31.12.1998.

Le Unità oggetto della sperimentazione saranno individuate dalle competenti Direzioni previa consultazione con le Organizzazioni sindacali Regionali, con la illustrazione delle motivazioni gestionali ed organizzativi che giustificano l'introduzione di tale forma di orario.

m) All'inizio di ciascun anno, e ove se ne presenti la necessità nel corso di esso, verrà data comunicazione alle Organizzazioni sindacali nazionali delle Unità che saranno oggetto della sperimentazione.

Al termine del periodo di sperimentazione le Parti procederanno ad una verifica a livello nazionale.

n) L'applicazione a livello locale avverrà attenendosi ai criteri contenuti nel presente Accordo quadro nazionale, previo accordo con le locali R.S.U., e tale fase deve esaurirsi entro 20 giorni lavorativi dalla data di convocazione per la discussione della proposta direzionale.

Esaurita infruttuosamente tale fase, le Parti, nella sfera delle rispettive prerogative e ruoli, potranno assumere

le

determinazioni ritenute opportune nell'ambito della propria libertà di iniziativa.

o) Il regime di orario multiperiodale è incompatibile con la flessibilità ultragiornaliera.

p) L'orario multiperiodale non è applicabile ai - lavoratori part-time, regolamentati da norme specifiche.

4) Al fine di contemperare le esigenze derivanti dalla applicazione di forme di flessibilità dell'orario di lavoro con quella di garantire una durata minima giornaliera di presenza continua e contemporanea di tutti i lavoratori in forza alle varie Unità, dovrà realizzarsi una compresenza non inferiore, di norma, a 6 ore e trenta minuti, fatte salve situazioni particolari per le quali potrà essere prevista una compresenza comunque non inferiore a 6 ore e 6 minuti.

Per consentire una opportuna gradualità a quanto sopra, entro 1 anno dalla sottoscrizione del nuovo C.c.l., tutti gli accordi sindacali in atto, ove necessario, dovranno essere rinegoziati per il loro adeguamento.

5) Nell'arco di vigenza del contratto l'Azienda potrà introdurre, in via sperimentale e limitata e previa consultazione con le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali, forme di telelavoro.

Spettabili
Segreterie Nazionali
FNLE - FLAEI - UILSP

ROMA

Con riferimento all'istituto dell'orario multiperiodale, e segnatamente all'ipotesi che l'orario di lavoro giornaliero non debba superare le 10 ore, si precisa che nei casi in cui al lavoratore venga richiesto di fornire le prestazioni in altra sede di lavoro, comportante quindi ore di viaggio, la durata della prestazione giornaliera dovrà tenere conto di tale eventualità.

Resta fermo, ricorrendone i presupposti, quanto previsto dal 5' comma dell'art. 3 del C.C.L. 21.7.1991.

ART. 24 - CARRIERA DEL PERSONALE

1. Allo scopo di assicurare il migliore soddisfacimento delle esigenze organizzativi aziendali ed al contempo di ottimizzare l'utilizzo del personale e favorirne lo sviluppo professionale, l'ENEL seguirà le modalità riportate dal presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'art. 18 del presente Contratto.
2. Ove si ravvisi l'esigenza di coprire posizioni di lavoro e non si possa provvedervi mediante altro personale disponibile di pari livello di inquadramento e professionalmente idoneo (ad es.: personale collocato in posizione di riutilizzo od avente titolo a reinserimento o ad avvicendamento, personale che abbia presentato domanda di trasferimento). l'ENEL opererà le scelte tramite colloqui di selezione.
3. Nel caso di più lavoratori disponibili, professionalmente idonei, si darà priorità al personale da reinserire o riutilizzare e, a parità di condizioni, sarà data, di norma, precedenza a coloro che già sono titolari di identica o analoga qualifica. All'atto della adozione delle decisioni ne verrà data informativa alle competenti Segreterie Sindacali Regionali.
4. Per necessità di servizio potranno operarsi degli spostamenti di lavoratori, anche se non ricadenti nell'ambito dello stesso Comune, tra posizioni aventi uguali o analoghe caratteristiche professionali e ciò sia all'interno che all'esterno della stessa Unità produttiva; detti spostamenti potranno altresì realizzarsi a richiesta dei singoli lavoratori.
5. Il colloquio di selezione di cui al 2' comma tenderà a verificare il possesso delle conoscenze professionali e delle attitudini personali

richieste dalle posizioni da coprire e dal contesto organizzativo in cui esse si collocano (conoscenze teoriche e pratiche, capacità relazionali, grado di autonomia, capacità organizzativi e di coordinamento, ecc).

6. Dell'esigenza di procedere alla copertura di posti mediante scelta per colloquio, l'ENEL darà preventiva comunicazione scritta alle competenti R.S.U. e per conoscenza alle Segreterie Sindacali Regionali.
7. Entro 6 giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione, le R.S.U. potranno chiedere di essere consultate sulla modalità di copertura, consultazione che dovrà esaurirsi entro il termine perentorio di 8 giorni.
8. I dipendenti da sottoporre a colloquio saranno individuati dalle competenti Direzioni tra coloro che, per preparazione di base, inquadramento, caratteristiche personali e conoscenze professionali e per esperienza lavorativa maturata anche in più ambiti funzionali, sono ritenuti in grado di occupare la posizione da ricoprire.
9. Effettuata la scelta, ne verrà data informativa al personale, mediante affissione di un comunicato nell'ambito organizzativo interessato, alle R.S.U. e, per conoscenza, alle Organizzazioni Sindacali Regionali competenti, mediante comunicazione scritta.
10. Qualora l'avvenuta scelta comporti il trasferimento del lavoratore in altro comune, al lavoratore stesso verrà applicato il trattamento previsto dall'art. 14 per i casi di trasferimento per servizio.
11. Laddove le mansioni da svolgere lo richiedano, anche al fine di prevenire conseguenze dannose all'integrità fisica del lavoratore con specifico riferimento ai particolari contenuti delle mansioni da espletare, l'assegnazione dei posti sarà subordinata all'accertamento dell'idoneità fisica.
12. La competente Direzione dell'ENEL, con cadenza semestrale o eccezionalmente, in casi motivati, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali Regionali competenti, convocherà le stesse per comunicare gli elementi più significativi relativi all'attività svolta, al fine di verificare il perseguimento dei criteri aspiratori della presente normativa.
13. La disciplina prevista nel presente articolo decorre dal 1° luglio 1996.

Sino alla predetta data resta in vigore la normativa di cui all'art. 24 del C.c.l. 26 luglio 1991.

DICHIARAZIONI A VERBALE

- 1) Graduale progressivo ampliamento di mansioni - Nel caso in cui si verifici, nell'ambito dello stesso posto di lavoro, un graduale progressivo ampliamento di mansioni tale da dar luogo a passaggio di categoria, l'ENEL ne darà comunicazione ai competenti Organismi

rappresentativi dei lavoratori.

- 2) Pubblicità ai passaggi di categoria - L'ENEL darà pubblicità, mediante l'affissione agli albi, a tutti i passaggi di categoria effettuati al di fuori delle modalità di copertura di posti specificate nel presente articolo.

ENEL - S.p.A.

Spettabili Segreterie Nazionali
FNLE - FLAEI - UILSP
LORO SEDI

Facciamo riferimento alle intese raggiunte, in sede di rinnovo del C.c.], in materia di carriera del personale per confermarvi che, in occasione della individuazione dei nominativi da sottoporre ai colloqui di selezione per la copertura di posti, le competenti Direzioni terranno in adeguata considerazione le eventuali richieste di ammissione direttamente inoltrate da singoli lavoratori.

Distinti saluti.

COPERTURA DI POSIZIONI DI QUADRO

18. Per la copertura di posizioni di Quadro, ove non sia possibile provvedervi mediante altro personale disponibile, di pari inquadramento e professionalmente idoneo (ad es.: personale collocato in posizione di riutilizzo o avente titolo a reinserimento o ad avvicendamento, personale che abbia presentato domanda di trasferimento) ovvero attraverso mobilità orizzontale, si seguiranno le seguenti modalità.
19. Per la copertura di posizioni di Quadro che per la loro continuità con la struttura dirigenziale danno titolo alla attribuzione del 1° livello di funzione, l'individuazione del nominativo avverrà su proposta del Direttore Centrale del Personale, previa indicazione della Direzione competente, e successiva decisione del Direttore Generale.
20. Per la copertura di posizioni di Quadro con 2' e 3' livello di funzione, la Direzione competente provvederà ad individuare e sottoporre a colloquio di verifica dipendenti che, tenuto conto delle caratteristiche professionali e personali, sono ritenuti in grado di ricoprire la posizione.
21. Dell'esigenza di procedere alla copertura di posti mediante colloquio, l'ENEL darà preventiva comunicazione scritta alle competenti Organizzazioni Sindacali Regionali.
22. Effettuata la scelta fra i candidati chiamati a sostenere il colloquio, ne verrà data informativa, al personale, mediante affissione di un comunicato nell'ambito organizzativo interessato, e

alle predette Organizzazioni Sindacali, mediante comunicazione scritta.

23. Alle stesse Organizzazioni Sindacali Regionali verrà parimenti data comunicazione scritta dei nominativi dei dipendenti che sono stati ricollocati al di fuori della scelta.

Eliminazione Norme Transitorie in calce all'articolo medesimo.

ARTT. 19 E 17 C.C.L. ed Accordi Sindacali Nazionali vigenti Modifiche da apportare al loro contenuto

In relazione alla nuova formulazione dell'art. 24 ed alla modifica alla normativa ex art. 18 per la copertura dei posti di Quadro, si conviene, per uniformità, di apportare le seguenti varianti all'art. 19.

- eliminazione della presenza degli "osservatori sindacali" nei colloqui da effettuarsi al termine delle azioni di formazione - inserimento al lavoro rivolte ai diplomati universitari, ai diplomati da scuola media superiore, ai diplomati IPSIA e quindi abrogazione dei comma 15, 24 e 31;
- eliminazione della preventiva informativa alle OO.SS. in merito alle assegnazioni dei lavoratori laureati, diplomati universitari e diplomati da scuola media superiore all'atto del superamento del colloquio e quindi abrogazione dei commi 10, 19 e 28;
- eliminazione del comma 34 relativo alla partecipazione alle scelte di personale in possesso di titoli di studio (laurea, diploma universitario o di scuola media superiore) non richiesti all'atto dell'assunzione.

Inoltre, coerentemente a quanto sopra, sono da considerarsi abrogate le clausole contenute nel Contratto ed in Accordi Sindacali Nazionali, od eventualmente Territoriali, che prevedano la presenza degli "osservatori sindacati" nei colloqui o prove di idoneità finalizzati, di norma, all'acquisizione dell'inquadramento superiore (es.: 2' capoverso della Nota n' 5 riferita al comma 12' dell'art. 17 C.c.l.; clausole contenute negli allegati all'Accordo Sindacale 23/7/1992; Accordo Sindacale 6/12/1994 per i verificatosi, ecc.).

2 2 2 2

pppp